



**RAPPORTO SULLA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELLA REGIONE LAZIO**

semestre 2024/2025

29 agosto 2024 - 28 febbraio 2025

Garante del Servizio Idrico Integrato

della Regione Lazio



INTRODUZIONE	4
PARTE I – QUADRO NORMATIVO EUROPEO, NAZIONALE E REGOLAZIONE ARERA	7
PREMESSE	7
1. LA NUOVA DIRETTIVA (UE) 2024/3019 SUL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	7
<i>1.1. Reti fognarie, agglomerati e deroghe</i>	8
<i>1.2. Identificazione e valutazione del rischio</i>	9
<i>1.3. Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane</i>	9
<i>1.4. Riutilizzo dell’acqua e scarichi di acque reflue urbane</i>	9
<i>1.5. La neutralità energetica degli impianti</i>	10
<i>1.6. Responsabilità estesa del produttore</i>	11
<i>1.7. Il regime di sorveglianza sanitaria transnazionale</i>	11
<i>1.8. Accesso ai servizi igienico-sanitari</i>	12
<i>1.9. Informazioni al pubblico</i>	13
2. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	15
3. L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E MISURE PER LA CRISI IDRICA	15
4. LA REGOLAZIONE ARERA	16
<i>4.1. Gli indirizzi ARERA sul riuso delle acque reflue</i>	16
<i>4.2. Le sollecitazioni ARERA sugli assetti locali del settore idrico</i>	17
5. ALCUNE MODIFICHE AL QUADRO NORMATIVO REGIONALE	18
PARTE II – L’APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO MT-4 NEGLI ATO DELLA REGIONE LAZIO	20
1. INTRODUZIONE	20
<i>1.1. Il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)</i>	20
<i>1.2. Lo specifico “schema regolatorio” MTI-4</i>	22
2. APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IN ATO 1	23
<i>2.1. I cd. bacini tariffari differenziati</i>	24
<i>2.2. Trasferimento del Comune di Campagnano da ATO 1 ad ATO 2 e aspetti tariffari MT-3</i>	25
3. LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2024-2029 DELL’ATO 2 LAZIO CENTRALE – ROMA	26
4. LA DELIBERA SULLE TARIFFE 2025-2029 IN ATO 3	28
5. APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IN ATO 4	31
<i>5.1. Stato delle infrastrutture e criticità delle perdite idriche</i>	32
<i>5.2. La pianificazione e gli obiettivi del Gestore</i>	32
6. PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2024-2029 MTI-4 IN ATO 5	36
PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE	37
1. LE PRINCIPALI CRITICITÀ E I RECLAMI AL GARANTE DEL SII	37
<i>1.1. Carenze idriche</i>	38
<i>1.2. Modulistica di “nuovo allaccio”</i>	39
<i>1.3. Interventi a salvaguardia del Lago di Vico</i>	40
<i>1.4. Certificato di imbocco in fogna</i>	41
<i>1.5. Acea Ato 2 e Idrica SPA nei rapporti con l’utenza</i>	41
<i>1.6. Servizio idrico e attività di ospitalità</i>	41
<i>1.7. Perdite idriche</i>	42
<i>1.8. Adeguamento al DPCM 29499 della Carta dei Servizi Ato 3</i>	43
<i>1.9. La determinazione dei prezzi per allacci idrici in Ato 2</i>	43

<i>1.10. Le problematiche del quartiere Appio-Latino di Roma Capitale</i>	44
<i>1.11. Liquami in alcune strade</i>	45
<i>1.12. Erronea visura di pozzetto</i>	46
<i>1.13. Presenza di valori alterati di arsenico e fluoruri, interruzione di servizio pubblico da parte di RFI e sostituzione con autobotti per la cittadinanza</i>	46
<i>1.14. Quota fissa applicata alle bollette</i>	47
<i>1.15. Acqua “a filo d’olio</i>	47
<i>1.16. Perdite, elevate concentrazioni di arsenico, diminuzione della pressione idrica e richieste di scissione e sdoppiamento contatore</i>	48
<i>1.17. Limitazione del flusso idrico</i>	48

PARTE IV – IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI UTENTI DEL SII NELLA REGIONE LAZIO.....50

1. LA II SESSIONE DEL TAVOLO DEL GARANTE SII IN ATO 2	50
<i>1.1. Il Progetto sperimentale di ACEA per la singolarizzazione delle utenze</i>	50
<i>1.2. Condizioni tecniche e sopralluogo</i>	51
<i>1.3. L’assegnazione dell’incentivo economico</i>	52
<i>1.4. Le campagne di informazione per la singolarizzazione delle utenze</i>	53
2. LA SOPPRESSIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI UTENTI E CONSUMATORI IN ATO 4	53
3. LA RIATTIVAZIONE DELL’OTUC IN ATO 3	54
4. TAVOLO DI CONFRONTO IN ATO 4	55
<i>4.1. Problematiche inerenti gli sportelli fisici</i>	55
<i>4.1.1. La proposta di Acqualatina alle Associazioni</i>	57
<i>4.2. Morosità e impatto sulle tariffe</i>	57
<i>4.3. I costi per il trasporto di acqua nelle isole Pontine</i>	58
5. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI IN ATO 4 ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 637/2023/R/IDR	58

PARTE V - PROPOSTE DEL GARANTE DEL SII.....60

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A SUPPORTO DEL GARANTE SII	60
<i>1.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII</i>	60
<i>1.2. Istituzione dell’Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998)</i>	60
<i>1.3. L’attivazione di stage e protocolli con le Università</i>	61
2. LEGISLAZIONE E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO DELLA REGIONE	61
<i>2.1. Modifiche della legislazione regionale del SII nel quadro normativo nazionale</i>	61
<i>2.2. Norme di indirizzo per una “democrazia partecipativa” dell’acqua</i>	62
<i>2.3. La Carta regionale dei servizi idrici</i>	62
3. L’ISTITUZIONE E/O RIORDINO DEGLI OTUC	63
4. LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL GARANTE SII	64

APPENDICE – NORMATIVA ESAMINATA66

INTRODUZIONE

Con il presente “Rapporto sulla gestione del sistema idrico integrato della Regione Lazio” (di seguito, lo scrivente Garante del servizio idrico integrato (di seguito, Garante SII) intende rappresentare il quadro di informazioni e dati, nonché di criticità emerse nel corso del II° Semestre (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025) in materia di servizio idrico integrato e tutela degli utenti in attuazione delle Carte dei Servizi nella Regione Lazio.

Si rammenta che il Garante SII è stato istituito con legge della Regione Lazio n. 26 del 1998, recante “Norme di attuazione dell’art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell’art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36” (art. 8) al fine di svolgere le seguenti attività:

- a) definire indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie praticate;
- b) esprimere valutazioni in ordine alle problematiche attinenti al servizio idrico integrato su richiesta della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
- c) redigere, sulla base dell’analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio, denominato “Rapporto”.

Il Garante SII svolge dunque attività di studio, valutazione e sollecitazione a supporto delle strutture regionali e locali e delle associazioni dei consumatori che partecipano alla Consulta degli utenti: oltre alla redazione del presente Rapporto, esercita attività di sollecitazione nei confronti degli enti gestori, istituendo, se del caso, Tavoli Tecnici, insieme agli uffici amministrativi tecnici competenti nelle singole materie. Il Garante SII, in base alla legge regionale, infatti, promuove “(...) ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato organizzato (...)”, in attuazione della legge regionale n. 6 del 1996 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”, nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante SII ha sede presso l’Assessorato competente in materia di risorse idriche e si avvale, attualmente, di n. 2 risorse (livello funzionario DI e assistente amministrativo CI).

Ai sensi della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i., il Garante è coadiuvato:

a) dal Consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della l.r. 6/1996 (art. 9);

b) dalla Consulta degli utenti e dei consumatori, di cui è membro di diritto e Presidente (art. 10).

Nel corso del II° Semestre (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), il Garante SII ha convocato entrambi questi organismi e gli atti e i verbali delle sedute sono depositati presso gli uffici della Regione Lazio, per lo svolgimento delle sedute di discussione collegiale, utili in un'ottica di scambio di informazioni tra le STO e Amministrazione pubbliche e Associazioni dei Consumatori.

In particolare, nel corso di una riunione con le Sto (data 24 ottobre 2024) il Garante SII ha affrontato una serie di problematiche inerenti il servizio idrico integrato, con particolare riferimento al tema della regolazione AREA sulle Tariffe, sui passaggi di gestione, nonché sull'applicazione delle Carte dei Servizi etc etc.

Il presente Rapporto si divide in n. 5 Parti:

- PARTE I – Il quadro normativo europeo e nazionale e la regolazione di Arera
- PARTE II – L'approvazione del nuovo metodo tariffario negli Ato della Regione Lazio
- PARTE III – I reclami al Garante SII;
- PARTE IV – I lavori dello sto e della Consulta del garante sii e il rafforzamento della tutela degli utenti;
- PARTE V - Proposte del Garante SII.

Il Rapporto è stato redatto sulla base di un approfondito esame della normativa introdotta e/o attuata in sede regolatoria e amministrativa, alla luce anche delle informazioni acquisite dalle Segreterie tecnico organizzative degli ATO, dalle strutture regionali competenti, dai gestori, nonché nell'ambito della Consulta degli utenti e consumatori alla l.r. n. 6/1996. Oltre a ciò, ha svolto incontri con organi politici regionali e nazionali, come nel caso dell'Autorità nazionale di bacino. Infine, alcuni dati sono stati acquisiti da fonti e rapporti pubblicati sul sito dell'Autorità di regolazione per le Reti, Energia e Ambiente cd. ARERA e da studi effettuati da Ispra, Coldiretti, Legambiente, Utilitalia e Anbi e altri Osservatori, tra cui in *primis*, l'Osservatorio presso l'Autorità di Bacino.

Nel complesso, giova sottolineare un generale migliore coordinamento delle attività degli uffici del Garante SII con la suindicata Direzione che ha permesso di semplificare le attività degli uffici stessi e ricevere riscontri, oltre ad una attività di controllo sulle pratiche rimaste inevase e all'implementazione dei Tavoli tecnici.

Inoltre, si segnala che il Garante SII, nel corso di questo II° Semestre, oltre a convocare le STO, ha intensificato ulteriormente i rapporti con le singole ATO e Gestori, al fine di approfondire alcune specificità che riguardano i singoli territori (ad es. le tariffazioni in Ato 4 o le questioni inerenti la potabilità), così come si è reso disponibile e posto in ascolto con molte Associazioni degli utenti, sia singolarmente che convocando la Consulta degli utenti e consumatori e/o istituendo tavoli tecnici.

Il Garante SII, ovviamente, è intervenuto anche su una serie di casi specifici (reclami, segnalazioni, denunce) sottoposti alla sua valutazione, rispetto ai quali - come si vedrà in proseguo - si è reso parte attiva e di risoluzione di problematiche, sollecitando gli enti gestori e gli attuali EGATO, nonché gli altri soggetti competenti ad intervenire con tempestività.

Il presente Rapporto è trasmesso, a cura della Giunta regionale, a tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio integrato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio
Avv. Manuela Veronelli

Premesse

Nel corso del II Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), il Garante SII ha esaminato le principali novità legislative europee e nazionali in materia di tutela delle acque e servizio idrico integrato.

Innanzitutto, è stato esaminato il nuovo testo della Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 concernente *“Il trattamento delle acque reflue”*; inoltre, sono state analizzate le principali modifiche apportate al Codice dell’Ambiente dal recente DI 17 ottobre 2024, n. 153, convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*.

In secondo luogo, il Garante SII ha effettuato approfondimenti in merito ad alcune previsioni previste nella recente Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, nonché alcune disposizioni introdotte con la Legge n. 20 del 2024, recante *“Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie”*.

Per quanto concerne la disciplina regolatoria di ARERA, infine, il Garante SII ha esaminato gli indirizzi e le sollecitazioni pubblicate da ARERA in materia di riuso delle acque reflue e sugli assetti del sistema idrico.

I. La nuova Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane

Con la pubblicazione della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trattamento delle acque reflue urbane, il legislatore europeo ha ridisegnato tutto il sistema riferito alla cd. riforma del sistema di trattamento delle acque reflue.

La normativa europea ha ridefinito i principali obiettivi della Direttiva che consistono, innanzitutto, nella necessità di proteggere l’ambiente e la salute umana, in conformità all’approccio *One Health*, ovvero:

1. riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili,
2. migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare.

La Direttiva ha stabilito, tra gli obiettivi da perseguire, anche una serie di norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, in particolare, per i gruppi vulnerabili ed emarginati e le donne, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull'attuazione del principio «chi inquina paga» attraverso l'introduzione della responsabilità del produttore e un sistema capillare sul territorio di organizzazioni di certificazione e di controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue.

La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° agosto 2027, nel senso che i medesimi dovranno aggiornare le rispettive legislazioni, dandone attuazione nell'ordinamento nazionale.

1.1. Reti fognarie, agglomerati e deroghe

L'art. 3, co. 1, della Direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati con 2 000 a.e. (*di seguito*, abitante equivalente) siano provvisti di reti fognarie e che tutte le loro fonti di acque reflue domestiche siano collegate alla rete fognaria; per quanto concerne gli agglomerati con un numero di a.e. di 1.000 o più ma inferiore a 2.000, il legislatore europeo ha richiesto che le suindicate condizioni vengano raggiunte entro il 31 dicembre 2035.

Secondo la direttiva, il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell'anno, escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Preso atto di alcune criticità ancora presenti in molti Stati membri, compresa l'Italia, il legislatore europeo, tuttavia, ha previsto una serie di deroghe al raggiungimento degli obiettivi indicati che sono di seguito riassunte:

Tempistiche	Presupposti	Deroga	Condizioni
1° gennaio 2025	- meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma è provvisto di reti fognarie; - meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma è raccolto in reti fognarie	8 anni	- Indicazione da parte di ciascuno Stato del numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 privi di reti fognarie complete al 1° gennaio 2025; - Adozione di un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate;
	- meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.	10 anni	
	- meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o - meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma	12 anni	

	sia raccolto in reti fognarie; - meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o - meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie.	14 anni	- Comunicazione delle motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui al primo comma.
--	---	---------	--

I.2. Identificazione e valutazione del rischio

L'art. 18 della Direttiva prevede che, entro il 31 dicembre 2027, gli Stati membri identificano e valutano i rischi per l'ambiente e per la salute umana associati agli scarichi di acque reflue urbane, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e degli eventi estremi, e almeno di alcuni rischi connessi alla qualità dei corpi idrici utilizzati per la captazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184, nonché alla qualità delle acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE e dello stato dell'ambiente marino quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE. Detta attività deve essere svolta ogni 6 anni a partire dal 31 dicembre 2033 e comunicata alla Commissione europea.

Laddove siano stati identificati alcuni rischi, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte indicate dallo stesso legislatore comunitario.

I.3. Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

L'art. 5 della Direttiva prevede che, entro il 31 dicembre 2033, gli Stati membri provvedano affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane, mentre, entro il 31 dicembre 2039, anche gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, a determinate condizioni, venga elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane.

Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati almeno ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all'occorrenza aggiornati.

I.4. Riutilizzo dell'acqua e scarichi di acque reflue urbane

Secondo la Direttiva, tutti gli Stati membri sono obbligati a promuovere il riutilizzo delle acque reflue negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati.

Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate deve essere valutato in ciascun ordinamento in modo tale da tenere conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE («piani di gestione dei bacini idrografici») e delle decisioni degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741.

È evidente, tuttavia, che gli Stati membri, allorché trattino le acque reflue urbane per un riutilizzo, devono verificare che tale operazione non comprometta il flusso ecologico nei corpi idrici recettori e non vi siano effetti negativi per l'ambiente o la salute umana.

Nel caso di acque reflue trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola, il legislatore ha altresì richiesto che esse siano conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2020/741.

1.5. La neutralità energetica degli impianti

Il legislatore europeo ha previsto che, ogni quattro anni, siano svolti audit energetici, secondo quanto stabilito all'art.2, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791, sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie in funzione. Detti audit, peraltro, devono essere finalizzati ad individuare misure efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre l'uso di energia e intensificare l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas o di recupero e uso del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra.

Secondo le prescrizioni comunitarie, gli Stati membri devono adoperarsi per effettuare i primi audit energetici:

- a) entro il 31 dicembre 2028 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a. e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;
- b) entro il 31 dicembre 2032 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di a.e. di 10 000 o più ma inferiore a 100 000 e le reti fognarie ad essi collegate.

I.6. Responsabilità estesa del produttore

Secondo il legislatore comunitario, entro il 31 dicembre 2028, i produttori che immettono sul mercato alcuni prodotti, si assumono la responsabilità estesa del produttore sopportando alcuni costi volti a rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i relativi costi del monitoraggio dei microinquinanti, oltre ad esempio, ai costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato.

I prodotti considerati nella Direttiva sono i seguenti:

- Medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A livello nazionale, tuttavia, è possibile prevedere alcune deroghe nei confronti dei produttori che dimostrino:

- a) che la quantità di sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato dell'Unione è inferiore a 1 tonnellata l'anno;
- b) che le sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue o non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

Il legislatore comunitario ha altresì previsto "organizzazioni" preposte al controllo dei produttori nei singoli settori; in questo senso, gli Stati membri devono definire un quadro adeguato di controllo e garanzia al fine di assicurare che dette organizzazioni ottemperino ai loro obblighi in maniera trasparente, con mezzi finanziari impiegati correttamente, e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti.

I.7. Il regime di sorveglianza sanitaria transnazionale

Il legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:

a) individuare parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare almeno all'ingresso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto delle raccomandazioni disponibili, tra l'altro, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra i quali:

- i) virus SARS-CoV-2 e sue varianti;
- ii) virus della poliomielite;
- iii) virus dell'influenza;
- iv) agenti patogeni emergenti;
- v) qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti;

b) determinare la chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra gli operatori e le pertinenti autorità competenti, anche per quanto riguarda il campionamento e l'analisi;

c) determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente alla lettera a), tenendo conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale;

d) organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e, se del caso, alle autorità competenti per l'acqua potabile al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 nonché alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili, conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Qualora un'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiari un'emergenza di sanità pubblica, la Direttiva prevede che lo stesso deve monitorare i parametri rischiosi per la salute pubblica nelle acque reflue urbane originate da una distribuzione rappresentativa della popolazione nazionale, nella misura in cui nelle acque reflue urbane si trovino i parametri rilevanti per la salute: detto monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica, o per un periodo più lungo se ritenuto utile per altri fini da tale autorità competente.

I.8. Accesso ai servizi igienico-sanitari

Fatti salvi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e tenendo conto allo stesso tempo delle prospettive e circostanze locali e regionali in materia di servizi igienico-sanitari, secondo la

Direttiva, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a garantire l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone.

A tale scopo, entro il 12 gennaio 2029, gli Stati membri dovranno:

- a) individuare le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati, indicando i motivi di tale mancanza di accesso;
- b) valutare le opzioni per migliorare l'accesso di tali persone alle strutture igienico-sanitarie;
- c) per gli agglomerati con 10000 a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne, e garantiscono la fornitura di un'opportuna informazione del pubblico in merito a tali strutture;
- d) per tutti gli agglomerati con 5000 a.e. o più, incoraggiano le autorità competenti a mettere a disposizione un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie gratuite negli edifici pubblici, in particolare negli edifici amministrativi;
- e) incoraggiano la messa a disposizione di strutture igienico-sanitarie per tutti, a titolo gratuito o a prezzi modici, nei ristoranti, nei negozi e in spazi privati analoghi accessibili al pubblico.

1.9. Informazioni al pubblico

La Direttiva ha introdotto anche un regime rigoroso in materia di trasparenza prevedendo che gli Stati membri provvedano a pubblicare online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, tutte le informazioni aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1000 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente.

Nei casi in cui, inoltre, i costi del SII siano coperti completamente o parzialmente tramite le tariffe idriche, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le famiglie in agglomerati con oltre 10.000 a.e., e preferibilmente con oltre 1.000 a.e., collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile

(ad es. in fattura), o attraverso mezzi digitali quali applicazioni intelligenti o siti web, alcune informazioni senza doverle richiedere e più precisamente le seguenti:

- a) informazioni intellegibili per il cittadino sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nei corpi idrici recettori e i valori limite;
- b) il volume o la stima del volume in metri cubi delle acque reflue urbane raccolte e trattate, per anno o per periodo di fatturazione, per la famiglia o l'entità collegata, unitamente alle tendenze e ai prezzi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per la famiglia (costo per litro e per metro cubo);
- c) il raffronto tra il volume annuo di acque reflue urbane raccolte e trattate per la famiglia per anno e il volume medio per famiglia nell'agglomerato interessato;
- d) il link ai contenuti online indicati nel sito web dedicato;

1.10. Accesso alla giustizia e indennizzo

Per quanto concerne il sistema giustiziale, la Direttiva ha previsto che gli Stati membri provvedono a garantire l'accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni nel settore del trattamento delle acque reflue.

Tuttavia, considerato che tali ricorsi nella Direttiva sono attivabili dal cd. "pubblico", il Legislatore europeo ha richiesto che vengano rispettate alcune condizioni:

- a) la titolarità di un interesse sufficiente, a prescindere dalla partecipazione o meno alle procedure;
- b) la violazione di un diritto.

La procedura di ricorso deve essere resa conoscibile al pubblico, oltre che giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevedere meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. I ricorrenti possono anche farsi rappresentare dalle Associazioni non governative poste a tutela dell'Ambiente.

In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della stessa Direttiva, le persone interessate possono anche chiedere e ottenere un indennizzo.

2. Disposizioni urgenti per la tutela ambientale

Il legislatore, con il DL 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024 recante “*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*” ha introdotto una serie di modifiche al Dlgs. n. 152 del 2006 s.m.i., cd Codice dell’Ambiente, nonché previsto nuove misure di contrasto alla crisi idrica e al dissesto idrogeologico.

Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche, contenute, in prevalenza nell’art. 3 recante “*Misure urgenti per la gestione della crisi idrica*”, avuto particolare riguardo all’inserimento, con una modifica all’art. 141, co. 2, del Dlgs. n. 152 del 2006, del cd. “riuso delle acque reflue” nel sistema del servizio idrico integrato: in particolare, il legislatore ha introdotto all’articolo 74, comma 1, dopo la lettera l del Dlgs. n. 152 del 2006 s.m.e. la nozione di “acque affinate”, nelle quali ha ricompreso oltre alle acque reflue urbane, anche le acque reflue domestiche e industriali trattate secondo la normativa in vigore.

Oltre a ciò, il legislatore ha previsto che il commissario nazionale per la crisi idrica possa esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, se funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e, ovviamente, al fine di contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse.

3. L’approvazione della legge di Bilancio 2025 e misure per la crisi idrica

Nel corso di questo II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), il Parlamento ha approvato il disegno di legge di bilancio introducendo misure volte a contrastare la crisi idrica nel Paese soprattutto in alcune zone geografiche montane e nella Regione Valle d’Aosta.

Inoltre, con l’art. 1, co. 706, il legislatore ha previsto una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche: nello specifico, una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 15 milioni di euro per l’anno 2026, sono stati devoluti al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera della Regione Lazio.

L'art. 1, comma 707, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera integra l'articolo 51, comma I-quater, del DL 13/2023, c.d. decreto-legge PNRR, per consentire il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche; l'art. 1 co. 708, invece, ha previsto un Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027.

4. La regolazione ARERA

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), l'Arera, con una memoria n. 465/2024/I/COM, ha fornito alcuni indirizzi in merito alle recenti riforme relative alla regolazione sul sistema del riuso delle acque reflue, sollecitando altresì gli enti locali ad adeguarsi alla normativa nazionale in tema di gestione unica del SII.

4.1. Gli indirizzi ARERA sul riuso delle acque reflue

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), l'ARERA, con la memoria n. 465/2024/I/COM, ha evidenziato come il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 per la tutela ambientale del Paese sia stato emanato in linea con il quadro regolatorio europeo, in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate dalla stessa Autorità, orientata, tra l'altro, all'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, alla garanzia degli approvvigionamenti, alla riduzione delle acque reflue non trattate e all'aumento del reimpiego sicuro della risorsa idrica.

In questo senso, l'ARERA ha rammentato che il metodo tariffario introdotto dalla stessa, con la deliberazione 28 dicembre 2023, 639/2023/R/idr, per il periodo 2024-2029 (MTI-4) era già volto, a partire dal 2020, a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del cambiamento climatico: in particolare, l'Autorità ha individuato 4 pilastri sui quali intervenire e, tra questi, il riuso dell'acqua trattata è stato uno dei principali, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno *sharing* potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisetorialità, che rispondano a specifici obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'ARERA ha altresì evidenziato che, nella stessa direzione, la disciplina sull'impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione (istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA) per incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate, prevedendo

l'attribuzione di premialità nel caso di perseguimento, al 2025, degli obiettivi di miglioramento dell'indicatore “*RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità*”, con target differenziati sulla base del livello registrato nel 2032.

Con l'introduzione di un nuovo macro-indicatore denominato “M0 – Resilienza idrica”, l'ARERA si è concentrata sull'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi da quello civile. In questo senso, l'Autorità ha previsto che, in fase di prima applicazione, il richiamato macro-indicatore sia definito in funzione della somma delle disponibilità idriche, ossia dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione (da falda, invasi, corpi idrici superficiali), della capacità autorizzata di dissalazione e dei volumi destinati al riuso, questi ultimi considerati allo scopo di valorizzare positivamente l'aumento della disponibilità idrica complessiva del territorio derivante dal riutilizzo delle acque reflue depurate.

In sostanza, l'Autorità ha condiviso pienamente la finalità di promuovere il riuso delle acque reflue trattate, atteso che la disponibilità idrica che ne conseguirebbe, pur soddisfacendo utilizzi diversi dal potabile, consentirebbe di liberare risorse per l'uso prioritario.

Al contempo, l'Autorità ha auspicato un intervento del legislatore nazionale riferito al Regolamento europeo 25 maggio 2020, 741/2020, recante “*Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua*”, caratterizzato da disposizioni stabili e trasparenti per l'allocazione dei costi di gestione degli impianti destinati ad ampliare la disponibilità di risorse idriche, in un arco di tempo congruo, secondo i principi generali del “*full cost recovery*” e del “*chi inquina paga*”, nonché incentivando gli utenti a utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

4.2. Le sollecitazioni ARERA sugli assetti locali del settore idrico

Nel corso di questo Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), l'Autorità ha ritenuto doveroso segnalare numerose criticità in merito agli assetti locali della gestione del servizio idrico integrato.

Più in particolare, l'ARERA ha segnalato la scadenza o l'imminente scadenza, in molti ATO, degli affidamenti originariamente attribuiti a soggetti che non integravano i criteri dell'unicità, ma che possedevano quella capacità gestionale, nonché quella di promuovere i previsti miglioramenti di qualità del servizio.

In tale contesto, ferme restando le deroghe espressamente previste per legge, non riferibili alla maggior parte degli operatori esistenti, l’Autorità ha ribadito che è molto probabile che la perdurante inerzia nell’assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un soggetto unico pregiudicherà la capacità di questi territori di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il *trend* di crescita degli investimenti e di miglioramento delle performance.

D’altronde, è indiscutibile che i primi affidamenti al gestore unico del servizio idrico integrato sono avvenuti negli anni Novanta e altri, avvenuti in momenti successivi, non hanno previsto una durata pari a quella massima stabilita dalla disciplina di settore (30 anni), ma hanno optato per durate inferiori, ormai in scadenza.

Il problema principale sollevato dall’ARERA, in conclusione, appare consistere nel rispetto delle tempistiche necessarie a garantire efficace avvicendamento tra gestori unici diviene quale fattore cruciale per permettere che il contesto considerato mantenga la necessaria capacità di realizzazione di programmi di investimento di lungo periodo: il rischio principale sotteso alle situazioni descritte consisterebbe nella possibilità, che, anche contesti che in passato hanno rappresentato situazioni di traino dei progressi compiuti dal comparto idrico, si ritrovino, nei prossimi anni, in condizioni di precarietà degli assetti istituzionali locali, con contrazione della capacità di spesa per investimenti e di promozione dei necessari miglioramenti di qualità.

5. Alcune modifiche al quadro normativo regionale

Con la legge n. 20 del 10/12/2024, la Regione Lazio ha approvato il cd. Collegato recante *“Disposizione relative all’esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni vari”*.

Tra le principali modifiche si segnalano quelle introdotte dall’articolo 4 del cd. Collegato alla legge regionale 7/12/2023 n.20, recante disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche.

Di conseguenza il passaggio in proprietà delle opere idroelettriche si attuerà non solo più al verificarsi della scadenza della concessione ma anche in tutti gli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsto dalla legislazione statale in materia.

A partire dall'entrata in vigore della suindicata legge regionale, inoltre, le procedure per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni di acqua saranno avviate almeno due anni prima della scadenza.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione sarà consentito ai privati che intendono partecipare alle procedure per le assegnazioni delle grandi derivazioni d'acqua non sarà consentito partecipare alla medesima gara in più di raggruppamento temporaneo oppure in forma individuale se in partecipazione anche in un raggruppamento temporaneo di imprese. Per tali imprese è previsto anche che l'istituto dell'avvalimento venga esercitato solo alle condizioni e limiti previsti nell'attuale codice degli appalti.

Infine, tra i criteri di valutazione previsti ai sensi dell'articolo 16 comma 1, è stato introdotto quello della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio.

L'articolo 32 del cd. Collegato ha ridisciplinato le funzioni amministrative svolte a livello regionale in materia di difesa del suolo, stabilendo tra le sue finalità il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche non solo qualitative ma anche quantitative richieste per gli usi programmati; inoltre tra le funzioni amministrative riservate alla regione sono state introdotte le autorizzazioni che garantiscono l'equilibrio idrico qualitativo e quantitativo tra emungimenti delle acque pubbliche ad uso civile e la restituzione all'interno dello stesso bacino idrico di appartenenza.

I. Introduzione

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), le Conferenze dei Sindaci dei singoli Ato sono state impegnate soprattutto nell'approvazione delle nuove tariffe in applicazione al metodo MTI-4, con incrementi percentuali in tutta la Regione.

D'altronde, l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che l'EGATO "(...) *al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (...)*". E lo stesso articolo 149, comma 4, del d.lgs.152/06, stabilisce altresì che il Piano economico finanziario deve prevedere "(...) *il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (...)*".

I.1. Il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

Con la deliberazione n. 639 del 28/12/2023, l'ARERA ha approvato il "(...) *metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)*" per la definizione delle regole e delle procedure per l'applicazione del nuovo metodo tariffario (MTI-4), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2024-2029.

Nello specifico, tale nuova metodologia tariffaria ha previsto:

- un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);

- in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità:

i) limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture upstream che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato;

ii) ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica;

iii) mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;

- un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili policy di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al benchmark, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;

- un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del Climate Change, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-bis dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "Water Conservation") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);

- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della governance di settore;

- una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le

potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

I.2. Lo specifico “schema regolatorio” MTI-4

Alla luce di tali disposizioni tutti gli EGATO della Regione Lazio, nel corso di queste II° Semestre 2024-2025 sono state obbligate a:

- a) definire degli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predisponendo il Piano delle Opere Strategiche e aggiornando il programma degli interventi;
- b) predisporre la tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A deliberazione ARERA n. 639/2023/r/idr;
- c) redigere - ed adottare con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento)

Successivamente, le Conferenze dei Sindaci, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, hanno deliberato su:

- 1) il programma degli interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche;
- 2) il piano economico-finanziario, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- 3) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo;
- 4) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- 5) l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento tariffario
- 6) l'aggiornamento, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

2. Applicazione del metodo tariffario in Ato I

La Conferenza dei Sindaci di Ato I ha approvato, in data 31 ottobre 2024, il nuovo piano tariffario MT-4, in una situazione di incertezza, dovuta, in parte, allo slittamento di alcuni trasferimenti di gestione da parte di taluni Comuni della provincia di Viterbo al Gestore Talete SPA e, in parte, alla mancata pubblicazione della gara a doppio oggetto per la selezione del partner privato nella *governance* dello stesso Gestore.

Il Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza del 14 novembre 2023, infatti, aveva previsto un'evoluzione del VRG (Vincolo al Ricavo del Gestore), limitatamente al periodo regolatorio in esame MTI 4 (2024 — 2029), restituendo tre scenari, di seguito descritti:

VRG di P.d.A. approvato	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tutti gli Investimenti	58.315.234	63.242.872	68.586.894	74.382.453	76.720.709	79.836.014
Scenario 1	58.305.851	63.239.891	68.631.826	67.994.175	70.563.227	72.889.481
Scenario 2	58.191.684	63.108.381	68.441.030	72.103.606	73.360.805	73.849.681

Tuttavia, la Consulta di ambito, avendo esaminato l'impatto di tale piano di investimento, agli effetti dell'inflazione dei prossimi anni, nonché alla diversa modalità di recupero dei conguagli, ha rilevato che tale situazione avrebbe generato un aumento tariffario insostenibile per gli utenti superiore al 10%.

Di conseguenza, la Consulta di ambito ha chiesto al Gestore di rimodulare la proposta con una riduzione sensibile dei VRG di Piano:

DELTA VRG PROPOSTO DAL GESTORE SU VRG APPROVATO DAL PIANO D'AMBITO	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Tutti gli Investimenti	-9.231.660	-10.742.494	-13.201.831	-15.952.455	-13.911.487	-11.198.788
Scenario 1	-9.222.277	-10.739.513	-13.246.763	-9.564.177	-7.754.005	-4.252.256
Scenario 2	-9.108.110	-10.608.003	-13.055.967	-13.673.608	-10.551.583	-5.212.456

Alla luce di tale rimodulazione, la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto di approvare la proposta riduttiva della società Talete SPA, soprattutto – come si vedrà nel § 2.1., alla luce dello slittamento delle prese in carico del Gestore.

A questo proposito, tuttavia, la stessa Conferenza ha stabilito la possibilità di procedere ad un successivo aggiornamento tariffario (ulteriormente riduttivo) sulla base delle proposte di ottimizzazione che potranno scaturire a valle dell'individuazione del partner privato operativo da inserire nella compagine sociale dell'attuale Gestore Talete S.p.A. di cui alla gara a doppio oggetto in via di espletamento.

2.1. I cd. bacini tariffari differenziati

La Conferenza dei Sindaci di Ato I, sulla scorta delle precedenti riunioni della Consulta d'Ambito dell'8 ottobre 2024 e nelle riunioni della Consulta d'Ambito e della Conferenza del 29 ottobre 2024, ha dovuto altresì prendere atto che diversi Comuni hanno disatteso l'applicazione della tariffa unica d'ambito senza peraltro destinare i maggiori proventi alla realizzazione dei lavori urgenti di messa a norma degli impianti.

Tale circostanza, già più volte segnalata da codesto Garante SII alla STO, infatti, potrebbe comportare che il quanto mai auspicato trasferimento delle gestioni idriche di tali Comuni, ormai non più derogabile, potrebbe determinare costi ulteriori sulle tariffe degli altri comuni, determinando un disequilibrio sociale non più sopportabile; ciò appare ancor più grave alla luce della circostanza che, tra questi, diversi Comuni stanno evidenziando difficoltà o, peggio, indisponibilità a garantire le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli investimenti necessari al fine del trasferimento del SII.

Alla luce di tale situazione, la Conferenza dei Sindaci ha stabilito che:

- quei Comuni che ancora non hanno trasferito il S.I.I. e che non hanno adottato la tariffa d'Ambito, disattendendo di fatto le decisioni stabilite dalla Conferenza con gli Atti di O/I n. 119/2021 e n. 121/2023, nella fase transitoria successiva al suddetto trasferimento attraverso il necessario confronto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O., dovranno farsi carico dei costi per i necessari interventi di adeguamento/messa a norma degli impianti, garantendo le risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle

- fattispecie previste dai suddetti atti di orientamento/Indirizzo;
- per quei Comuni che non provvedano a farsi carico dei suddetti costi, la S.T.O. ed il gestore Talete dovranno individuare bacini tariffari differenziati ove, previa condivisione con la Consulta d'Ambito, dovranno essere applicati maggiori incrementi tariffari nei prossimi tre anni (2025-2027) da compensare con equivalente riduzione del bacino tariffario già esistente, al fine di garantire l'isoricavo tariffario, il rispetto degli equilibri di bilancio del Gestore ed un equo costo del servizio dalla data di efficacia del suddetto atto n. 119/2021 in poi.

2.2. Trasferimento del Comune di Campagnano da ATO 1 ad ATO 2 e aspetti tariffari MT-3

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Acea Molise Srl gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Campagnano in regime di concessione a terzi, a seguito di affidamento avvenuto con procedura di gara nel 1990 per la durata di 30 anni con scadenza il 31/12/2020.

Acea Molise Srl (già Crea Gestioni Srl) ha conservato la concessione ai sensi e per gli effetti della convenzione stipulata prima dell'entrata in vigore della Legge Galli (L. 36/1994) proseguendo nella gestione fino alla scadenza.

Il subentro di Talete Spa, affidatario del servizio idrico integrato nell'Ambito Lazio Nord secondo il modello in house providing, nella gestione del SII nel Comune di Campagnano poteva realizzarsi solo successivamente alla scadenza del titolo ad esercire di Acea Molise Srl.

In questo contesto, il Comune di Campagnano in data 23.04.2015 con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale ha avanzato alla Regione Lazio formale richiesta di modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 22 gennaio 1996, e di inclusione del Comune medesimo, dall'attuale ambito territoriale di appartenenza (A.T.O. 1 Lazio Nord-Viterbo) nell'ambito territoriale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma (A.T.O. n. 2).

In data 3/11/2020 è pervenuta la prima risposta dalla Regione Lazio che con Delibera di Giunta n.752 ha approvato la modifica degli ambiti territoriali ottimali con lo spostamento del Comune di Campagnano all'ATO 2 e contestualmente ha rinviato al Consiglio Regionale la ratifica definitiva del provvedimento. In data 14/07/2021 il Consiglio Regionale ha deliberato, con atto n.10, *“Modifiche degli ambiti territoriali ottimali n. 1 Lazio Nord – Viterbo e n. 2 Lazio Centrale – Roma, ai sensi dell'articolo 3 della legge Regionale 22 gennaio 1996 n.6 (delimitazione degli ambiti territoriali*

ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.36)” approvando in via definitiva il passaggio del Comune di Campagnano all’ATO 2.

A seguito della succitata istanza e dell’esito positivo riscontrato dalla decisione della Giunta Regionale, nelle more della ratifica da parte del Consiglio Regionale, l’Ente concedente, Comune di Campagnano, ha disposto una proroga della convenzione di gestione in essere ad Acea Molise fino al 30/6/2021 sancita dalla delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/12/2020. Successivamente con lettera del Sindaco (prot. 37728 del 14/12/2021) la proroga è stata ulteriormente estesa al 31/12/2022. In questo lasso temporale la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 ha adottato due provvedimenti:

- La presa d’atto della decisione del Consiglio Regionale con conseguente inserimento del Comune di Campagnano nell’ATO 2 (del. 3-22 del 10/2/2022);
- La determinazione del valore residuo di subentro di Acea ATO 2 Spa in Acea Molise Srl nel valore minimo con delibera 9-22 del 29/09/2022.

Dati Generali		
Totale Comuni gestiti	n.	1
Totale Abitanti	n.	11.592
Totale Utenze	n.	3.614
Dati Territoriali		
Superficie	Km ²	46,94
Densità demografica	ab./Km ²	242,65

3. Le predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029 dell’Ato 2 Lazio centrale – Roma

La Conferenza dei Sindaci di ATO 2, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., ha approvato, tenuto conto di alcuni obiettivi da raggiungere e dei valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 (si v. Allegato A) e i valori del moltiplicatore ϑ per gli anni 2024, 2025, 2026,

2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR (si v. Allegato b),

Si riportano sinteticamente i dati indicati nell'Allegato A. dalla Conferenza dei Sindaci di Ato 2.

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata - da ultimo - dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 - Lazio Centrale - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M0 - Resilienza idrica ¹	M0a - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato (rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)	0,72	D ²	Incremento dello 0,7% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,7% della disponibilità idrica	• Studi ed interventi finalizzati al riutilizzo delle acque affinate di depurazione per uso di tipo industriale
	M1 - Perdite idriche					
	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	39,55 mc/km/gg	D	Riduzione del 5% del valore di M1a	Riduzione del 5% del valore di M1a	• Sostituzione e rinnovo delle reti idriche ammalorate • Distrettualizzazione, controllo attivo delle pressioni e ricerca perdite idriche • Sostituzione dei misuratori
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	42,07%				

¹ Relativamente al macro-indicatore "M0 - Resilienza idrica", per il biennio 2024-2025 il meccanismo incentivante trova applicazione limitatamente al livello di valutazione base (Stadi I e II), atteso che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI.

² Classe determinata anche sulla base dell'ulteriore indicatore "M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato", per il quale è stata avviata una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

Allegato A

ACEA ATO 2 S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		5,20 ore/anno	C	Riduzione del 4% del valore di M2	Riduzione del 4% del valore di M2	• Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento • Realizzazione di estensioni e collegamenti tra i diversi sistemi di aduzione • Adeguamento di reti ed impianti vetusti allo scopo di assicurare la continuità del servizio • Realizzazione di nuovi serbatoi di compenso • Estensione del telecontrollo su reti ed impianti idrici
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,0040%	C	Riduzione del 6% del valore di M3b	Riduzione del 6% del valore di M3b	• Messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento • Estensione e risanamento delle reti di acquedotto ai fini del miglioramento della qualità dell'acqua • Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di potabilizzazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,01%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,20%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,77/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	• Sostituzione e potenziamento delle reti fognarie • Rifacimento e sistemazione di uno specifico scolmatore di piena • Estensione del telecontrollo sulle reti fognarie
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		12,00%	C ³		Riduzione del 2% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	• Realizzazione di sezioni dedicate alla riduzione e al trattamento dei fanghi di depurazione • Ottimizzazione energetica nei comparti di digestione aerobica dei depuratori • Estensione del telecontrollo sugli impianti di depurazione

³ Con riferimento al macro-indicatore "M5 - Smaltimento fanghi in discarica", è stata riscontrata, relativamente al 2024, la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI in relazione alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane.

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 - Lazio Centrale - Roma

		ACEA ATO 2 S.p.A.
RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità	Valore di partenza RIU al 2023	74,78%
	Classe 2023	D
	Obiettivo MTI-4	$RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,10$

		ACEA ATO 2 S.p.A.
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$	343.700.716 kWh
	Obiettivo MTI-4	$\left(\frac{kWh^{2025}}{\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

Di seguito anche la tabella inserita nell'Allegato B della delibera approvata dalla Conferenza dei Sindaci di Ato 2.

Allegato B

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)	Moltiplicatore tariffario					
						g ²⁰²⁴	g ²⁰²⁵	g ²⁰²⁶	g ²⁰²⁷	g ²⁰²⁸	g ²⁰²⁹
Lazio	Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma	1202	ACEA ATO 2 S.p.A.	3.942.215	105	1,081	1,167	1,260	1,297	1,323	1,324

4. La delibera sulle tariffe 2025-2029 in Ato 3

Nel corso del II° Semestre 2024/2025, anche la Conferenza dei Sindaci di ATO 3 ha approvato e adottato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e del quadro regolatorio del SII per le annualità 2022-2023 (MTI-3) e relative istanze (delibera ARERA 639/2021/R/IDR e delibera ARERA 229/2022/R/IDR) composto dai seguenti atti:

- I. Programma degli Interventi per il periodo 2022 – 2023 con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche, per la cui predisposizione l'ARERA ha pubblicato la determina del 18 marzo 2022 n. I/2022, per un totale di investimento annuo come di seguito sintetizzato:

	ANNO 2022	ANNO 2023
Totale investimento annuo	27.858.047	29.564.465
<i>di cui finanziato da Interferenza ed altri contributi</i>	25.360.176	27.148.798
<i>di cui finanziato da Tariffa</i>	2.497.871	2.415.667

2. Relazione di Accompagnamento all'aggiornamento biennale della Predisposizione Tariffaria 2022 – 2023 ai sensi dell'art. 6, della deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr e della determinazione del 18 marzo 2022, n. 1/2022-DSID;

3. Piano Economico Finanziario: Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale esteso a tutto il periodo della gestione;

4. Convenzione integrata per l'affidamento del S.I.I. dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 3, del D.Lgs. n.152/06 e delle Deliberazioni ARERA n. 656/2015, 580/2019 e 639/2021;

Oltre a ciò, la Conferenza ha approvato alcune istanze da presentare all'ARERA:

- a) Deroga applicazione RQSII (Qualità contrattuale) Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr;
- b) Deroga applicazione RQTI (Qualità tecnica) Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr;
- c) Istanza motivata per riconoscimento Costi operativi Omis ai sensi dell'art. 18.11 dell'All. A) Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr;
- d) Istanza motivata per riconoscimento OPNEW ai sensi dell'art. 18.4 dell'All. A) Delibera 580/2019/R/idr;
- e) Istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali" di cui al comma 27.1 lett. F) dell'MTI-3 riferita all'anno 2023, ai sensi dell'art. 1.1 lett. C) della Deliberazione ARERA 229/2022/R/idr; Istanza motivata per il riconoscimento di una componente aggiuntiva di natura previsionale Opexpee da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica Core ai sensi dell'art. 20.2 dell'All. A) Delibera 580/2019/R/idr così come modificato dalla Deliberazione ARERA 639/2021/R/idr;

- f) Istanza motivata per il superamento del limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario, al fine di assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, di cui al comma 4.6 della Delibera 580/2019/R/idr
- g) Istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi di morosità Comor rilevata l'entità superiore del costo effettivo di morosità rispetto a quello riconosciuto, prevedendone l'applicazione a partire dall'annualità 2024, ai sensi dell'art. 28.3 dell'All. A) Delibera 580/2019/R/idr
- h) Istanza motivata di riconoscimento maggiori costi EGATO ai sensi dell'art. 23.3 dell'All.A) Delibera ARERA 580/2019/R/idr per la quota relativa e di competenza del Gestore Unico APS S.p.A;

7) Articolazione Tariffaria 2020-2023 rispetto alla quale la Conferenza dei Sindaci ha dichiarato di aver perseguito l'obiettivo di contenere al massimo la tariffa attraverso:

- è stata posta a zero la componente FONI per il biennio 2022.2023 con l'annullamento di AMMMfoni, DCUIT e FNI:

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2022	2023
FoNI ²	0	0
AMM ² _{FoNI}	0	0
FNI ²	0	0
ΔCUIT ² _{FoNI}	0	0
ΔT ^{ATO} _{G,ind}	0	0
ΔT _{G,tot}	0	0

- è stato previsto il rinvio a dopo il 2023 di conguagli nella misura di 14.479,794 Euro

Dall'esame della documentazione è emerso che il Gestore dovrà applicare un incremento tariffario massimo quello pari al limite alla crescita annuale dell'8,45% come si evince dalla tabella che segue:

		2022	2023
Predisposizione tariffaria 2022-2023 fino all'approvazione di ARERA dell'istanza di superamento del limite massimo	Theta	1,161	1,259
	Incremento tariffario annuo	8,45%	8,45%

A seguito dell'approvazione degli atti, inoltre, la Conferenza dei Sindaci ha dato mandato al Presidente-coordinatore ATO 3 Rieti di sottoscrivere, per conto dei Sindaci dell'ATO 3 Lazio

Centrale Rieti, la Convenzione di Gestione così come integrata per l'affidamento S.I.I. dell'ATO 3 ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 3, del D. Lgs. n.152/06 e delle Deliberazioni ARERA n. 656/2015 e 580/2019, allegata alla presente Delibera e modificata con le indicazioni e prescrizioni dell'ARERA, nonché al Segretario Tecnico Operativa di recepire le eventuali prescrizioni rilasciate dall'ARERA in fase di approvazione dei documenti relativi all'aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2022 – 2023.

Al riguardo, il Garante, tuttavia, ha verificato l'anomalia relativamente all'assenza di una delibera della Conferenza dei Sindaci sull'articolazione tariffaria 2024 2025 applicata da APS, come invece prescritto dall'art. 13 dello STATUTO.

5. Applicazione del metodo tariffario in Ato 4

La Conferenza dei Sindaci di Ato 4 ha approvato il nuovo metodo tariffario MTI-4, attuando gli adempimenti previsti dalla regolazione ARERA. In particolare, come risulta nella Delibera n. 11 del 2024, la Conferenza dei Sindaci ha provveduto a convocare in audizione il Gestore per la presentazione della proposta tariffaria, che tuttavia dato l'aumento tariffario prospettato è stata giudicata non sostenibile per l'utenza.

A questo proposito, emerge che la stessa conferenza ha indicato come incremento del moltiplicatore tariffario massimo il 3,5% sul periodo 2024-2029. Tale decisione è stata presa in rispetto del principio europeo del *full-cost recovery*, per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio idrico, attuando, al contempo, i programmi degli interventi e i nuovi investimenti a valere sui fondi PNRR e regionali, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità tecnica RQTI.

La Conferenza dei Sindaci ha mantenuto l'orientamento di: preservare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore mediante il recupero dei maggiori costi sostenuti nel biennio 2024-2025 e, al tempo stesso, assicurare la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti finali, anche in considerazione dell'attuale livello di tariffa media applicata. In definitiva la Conferenza dei Sindaci ha così approvato il seguente schema tariffario:

Moltiplicatore tariffario	Incremento rispetto all'anno n-1 (%)	VRG
----------------------------------	---	------------

Anno 2024	1,035	3,5	€ 135.786.183
Anno 2025	1,071	3,5	€ 136.865.928
Anno 2026	1,109	3,5	€ 141.656.235
Anno 2027	1,148	3,5	€ 146.614.203
Anno 2028	1,188	3,5	€ 151.745.701
Anno 2029	1,229	3,5	€ 157.056.799

5.1. Stato delle infrastrutture e criticità delle perdite idriche

Nell'ambito della programmazione per il raggiungimento degli obiettivi 2024-2029 di ATO 4, sono emerse diverse criticità legate alle condizioni di conservazione delle condotte adduttrici. Queste infrastrutture nella Provincia di Latina risultano soggette a frequenti rotture, ed è emerso inoltre che spesso tali condotte si trovano in aree difficilmente raggiungibili, a elevata profondità. Tali condizioni rendono gli interventi di riparazione molto complessi e non tempestivi, con conseguenti dispersioni di volumi d'acqua e interruzione del SII.

Oltre a ciò è emerso che la rete idrica Ato 4 appare molto vetusta, spesso corrosa, e in cattive condizioni di posa. Infine la rete delle condotte serve spesso zone semi-urbanizzate o rurali, e dunque con un ridotto numero di utenze, rendendo gli interventi di sostituzione eccessivamente onerosi rispetto al recupero dei volumi d'acqua.

A causa del cattivo stato di conservazione delle condotte, inoltre, in alcune zone (Minturno, Terracina, Fondi, San Felice Circeo etc...) nei periodi estivi e/o nei fine settimana, si registrano spesso pressioni idriche inferiori al minimo previsto per legge.

Anche i contatori installati da Acqualatina sono apparsi vetusti: è emerso che pari al 41,7% sono stati installati circa 10 anni fa. La Sto ha stimato che circa il 4-6% di volume di acqua immesso in rete e consegnato all'utenza, pertanto, non viene fatturato proprio a causa dei contatori non funzionanti.

5.2. La pianificazione e gli obiettivi del Gestore

Per il perseguimento degli obiettivi annui relativi all'indicatore MI nel periodo 2024 -2029, Acqualatina S.p.A. ha pianificato i seguenti investimenti:

1. Completamento del rilievo e digitalizzazione della rete idrica (ultimi 400km dei 4.050 km stimati) entro fine 2024;

2. Progetto “Digital Water”, così denominato da Acqualatina S.p.A., consistente nell’evoluzione e integrazione delle piattaforme digitali indispensabili per una efficace ed efficiente gestione delle reti e dispersioni idriche: GIS, SCADA, WMS (Water Management System), WFM (Work Force Management), SAC (Sistema Acquisizione Centralizzato), software di modellazione idraulica, ecc.;

3. Installazione e attivazione di oltre 260.000 smart meters, a sostituzione di quasi il 90% dell’intero parco contatori di Acqualatina S.p.A., entro il 2029;

- Importo previsto circa 26 milioni di euro;

4. Completa distrettualizzazione dei 4.000km di reti idriche dell’ATO entro fine 2026 (attualmente 1.405 km, oltre 3.000km entro fine 2025);

- Importo previsto circa 2 milioni di euro;

5. Modellazione idraulica di tutte le reti idriche gestite; 2.200km di reti idriche entro fine 2025;

6. Completamento e ottimizzazione del pressure management sull’intera rete idrica dell’ATO entro la fine del 2026, con installazione di circa 50 nuove valvole regolatrici di pressione (VRP) e di sistemi di ottimizzazione della modulazione della pressione in (quasi) real time di circa 20 pompaggi con inverter e VRP;

7. Sostituzione / risanamento di circa 479 km di condotte idriche nel periodo 2024-2029, compreso l’utilizzo di tecniche no dig di relining o pipe-curing;

8. Controllo Attivo delle Perdite (CAP), da implementare con l’estensione delle reti distrettualizzate per massimizzare l’efficacia della ricerca perdite occulte sia pianificata che su alert. Alla distrettualizzazione si integreranno su più reti distrettualizzate tecniche di prelocalizzazione delle perdite idriche occulte quali il monitoraggio del rumore con noise- loggers fissi, analisi di immagini satellitari per individuare fenomeni di subsidenza, di umidità.

9. Progetto per la riduzione delle dispersioni amministrative dovute a volumi non autorizzati (e non misurati e non fatturati) ovvero dovuti a furti, ad allacci abusivi.

Negli anni passati gli investimenti infrastrutturali di Acqualatina sono stati volti per lo più alla risoluzione della criticità di insufficienza quantitativa del sistema delle fonti di approvvigionamento. Il gestore ha, infatti, realizzato e messo in esercizio interventi che, nel complesso, hanno aumentato la disponibilità della risorsa idrica di circa 420 l/s.

Prospetto riepilogativo portate integrative disponibili

Descrizione intervento	Portata disponibile ad oggi (l/s)
Campo pozzi -25 ponti- (*)	90 ca.
Collegamento rete di minturno con rete acquacampana a celleole (*)	120 ca.
Sorgente forma del duca (*)	10 ca.
Totale	220 ca.

*Risorsa strategica di emergenza da utilizzare in funzione della necessità contingente

Prospetto riepilogativo portate integrative disponibili

Descrizione intervento	Portata disponibile ad oggi (l/s)
Potenziamento Fiumicello- Attivazione dei Pozzi Vòlaga (*)	40 ca.
Integrazione Sardellane	70 ca.
Pozzo Donchei Amaseno con relativa condotta adduttrice di collegamento (*)	40 ca.
Campo Pozzi S.Francesco, Via Ponte Priverno- Comune di Roccagorga (*)	50 ca.
Totale	200 ca.

*Risorsa strategica da utilizzare in funzione della necessità contingente

Alcuni di questi interventi, sono stati realizzati in cofinanziamento con la Direzione Agenzia regionale di Protezione civile che, con OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio*", e s.m.i., ha approvato un finanziamento di € 4.516.727,50.

La Società, per il tramite dell'Autorità d'Ambito, nell'ambito della missione M2C4 I4.1, ha ottenuto con D.M. 517 del 16/12/2021, un cofinanziamento di 14.588.319,98 € per la realizzazione di una nuova condotta di collegamento della centrale di produzione idrica di Sardellane con la

pianura Pontina, per un investimento totale di 18.394.737,98 €. Tale intervento è stato rappresentato come di vitale importanza per il miglioramento della continuità del servizio e la riduzione delle perdite idriche nei comuni di Latina, Pontinia, San Felice Circeo, Sabaudia, Sezze e Terracina. Le rotture che si manifestano sulla condotta attualmente in funzione, datata e fortemente ammalorata, sono infatti causa sia di ingenti perdite idriche, sia d'interruzioni di servizio che si verificano mediamente una volta al mese, interessando fino a 200.000 persone per volta. Ad oggi, l'intervento è in corso di realizzazione, con completamento previsto entro la fine del 2025.

5.2.1. Il dissalatore di Ponza

E' in corso la realizzazione dell'impianto di dissalazione presso l'isola di Ponza e la realizzazione dell'impianto definitivo a Ventotene, in cofinanziamento con la Regione Lazio. Nell'isola di Ventotene è attivo un impianto di dissalazione provvisorio già dal 2017, che non soddisfa completamente nel periodo estivo le esigenze idriche dell'isola, che verrà però sostituito con un impianto definitivo che invece riuscirà a soddisfare il fabbisogno idrico dell'intera isola.

Sull'isola di Ponza, invece, è prevista la realizzazione di un impianto provvisorio che renderà l'isola indipendente dall'approvvigionamento idrico via nave per circa 10 mesi/anno: la realizzazione di tale dissalatore garantirà un approvvigionamento idrico continuo agli abitanti di Ponza, anche in condizioni di meteo avverse, a differenza di quanto accade oggi con l'approvvigionamento tramite navi cisterna.

L'impianto temporaneo di dissalazione di Ponza è progettato per produrre quotidianamente 1.500 metri cubi di acqua potabile, che arrivano a 4.000 con l'impianto definitivo.

Entrambi gli impianti sono costituiti da vari sistemi di filtraggio e da una sezione a osmosi inversa in cui l'acqua di mare viene separata in un flusso di acqua desalinizzata (o permeato) e in un flusso di acqua salata (o salamoia). Al termine del processo, l'acqua desalinizzata viene remineralizzata e distribuita nella rete idrica, mentre l'acqua salata viene reimpressa in mare con modalità che lasciano inalterato l'equilibrio dell'ecosistema marino dell'area, comprese le specie protette.

È prevista, inoltre la realizzazione di una dorsale idrica di interconnessione tra i sistemi acquedottistici dell'isola di Ponza per una lunghezza di circa 8 Km.

6. Predisposizione tariffaria 2024-2029 MTI-4 in Ato 5

Nel corso della deliberazione della Conferenza dei Sindaci di Ato 5, del 22/10/2024, è stato ampiamente discusso il tema dell'innalzamento delle tariffe previsto dal nuovo metodo tariffario ARERA mti-4. numerosi sindaci hanno espresso preoccupazioni riguardo il perdurare di diverse inadempienze da parte di Acea Ato 5.

Ciononostante, al fine di evitare una eventuale imposizione di tariffa cosiddetta d'ufficio imposta da ARERA al 10%, i Comuni hanno tuttavia deliberato di approvare il seguente piano tariffario:

Acea Ato 5 S.p.A.	Moltiplicatore tariffario Teta	Incremento rispetto all'anno n-1 (%)	VRG
2024	1,061	6,07%	€ 96.654.045
2025	1,127	6,23%	€ 100.070.

PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE

I. Le principali criticità e i reclami al Garante del SII

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), il Garante SII ha esaminato una serie di problematiche inerenti alla gestione del SII e alla tutela dell'utenza nella Regione Lazio, che sono sintetizzate - come di consueto - nella tabella che segue.

Anno 2024 (dal 29 agosto 2024 al 29 febbraio 2025)	
Richieste degli utenti e associazioni dirette al Garante SII	54
Richieste degli utenti/associazioni trasmesse dalla Regione Lazio	12
Richieste degli utenti ai Gestori e per conoscenza dal Garante SII	7
Reclami degli utenti pervenuti tramite Difensore Civico	3
Reclami degli utenti pervenuti tramite URP	3
Note Garante SII	54
Riscontri da parte dei Gestori e delle Sto (dal 28 agosto 2023 al 26 febbraio 2025)	
Riscontri dei Gestori diretti al Garante SII	53
Note e comunicazioni dello Sto e dei comuni per conoscenza al Garante SII	25
Note e comunicazioni delle Sto e dei Comuni dirette al Garante SII	16

Dall'andamento dei dati si evidenzia che, in questo Semestre di attività, le richieste dirette e per conoscenza inoltrate al Garante del SII sono ulteriormente aumentate: i riscontri dei Gestori rispetto alle problematiche degli utenti, sono apparsi molto più tempestivi, senza necessità di ulteriori sollecitazioni, anche vista la continua interlocuzione degli uffici del Garante con quelli dei Gestori. Altro dato rilevante riguarda l'associazionismo che, in base ai dati evidenziati in tabella, si è rivolto maggiormente al Garante SII per rappresentare una serie di problematiche a livello generale, trovando evidentemente canali di comunicazione e di discussione nei singoli tavoli attivati dal Garante o anche con incontri singoli.

Infine, si registra una comunicazione più snella con le STO che hanno inviato al Garante SII i link dove scaricare tutta la documentazione inerente le Conferenze dei Sindaci, consentendo un accesso diretto e una conoscenza preventiva ed immediata della problematiche sottoposte all'odg dei singoli AT0.

Nei §§ successivi, si procede ad una disamina delle principali criticità emerse ed esaminate dal Garante SII nel corso di questo Semestre 2024/2025 proprio attraverso l'analisi dei reclami e della documentazione acquisita tramite l'invio di reclami da parte di utenti e associazioni, nonché a

seguito dei numerosi incontri svolti con i Gestori, le Sto di Ato 1, 2, 3, 4, e 5 e le Associazioni dei consumatori della Consulta.

In molti casi, le questioni poste al Garante SII sono state risolte attraverso l'interlocuzione con più Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, con un ruolo di coordinamento del Garante stesso ai fini della risoluzione della problematica.

I.1. Carenze idriche

Un utente del comune di Bassano Romano (VT) ha segnalato, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione Lazio, una serie di "disagi idrici" che stavano colpendo i residenti del suo Comune. In particolare, ha evidenziato le difficoltà affrontate da categorie vulnerabili, come persone anziane, bambini, donne in gravidanza, persone con disabilità o affette da problemi di salute. L'utente ha rappresentato, infatti, che, in quasi tutto il paese, il servizio idrico risultava interrotto o erogato "ad intermittenza". Inoltre, producendo documentazione fotografica, l'utente segnalava altresì una colorazione anomala dell'acqua erogata dai rubinetti.

A seguito dell'intervento del Garante SII sono pervenute risposte sia dall'Ente di Governo dell'Ato I sia del gestore Talete S.p.A. Quest'ultimo ha comunicato immediatamente di non aver ancora ricevuto il trasferimento della gestione del servizio idrico dal Comune di Bassano Romano, che restava unico titolare della gestione e responsabile della segnalazione inoltrata dal Garante.

Il responsabile della Sto ha richiesto dunque chiarimenti al Comune in merito a eventuali omissioni riguardanti interventi sull'acquedotto, al fine di accedere ai finanziamenti predisposti dalla Direzione Regionale competente per la regolazione e il miglioramento degli impianti di regolazione, delle reti idriche e fognare. Tali interventi sarebbero finalizzati anche al risparmio e all'ottimizzazione della risorsa idrica.

Contestualmente, la Società Talete SPA ha fornito chiarimenti sulla questione sollevata dall'utente, considerando il prossimo trasferimento del servizio al medesimo gestore e il relativo cronoprogramma per la gestione del verbale di consegna delle infrastrutture idriche.

Alla luce di queste circostanze, il Garante ha inviato un'ulteriore nota di riscontro, sollecitando aggiornamenti sull'effettivo verbale di consegna e passaggio di sistema idrico integrato alla società Talete S.p.A., nonché la necessità di risolvere le problematiche segnalate dai cittadini del Comune di Bassano Romano e rimane in attesa di un riscontro.

I.2. Modulistica di “nuovo allaccio”

Un condominio aveva richiesto un nuovo allaccio alla rete idrica alla società Talete S.p.A., poiché la vecchia condotta presentava numerose criticità legate alla sua obsolescenza: in particolare, gli utenti lamentavano una bassa pressione dell'acqua, con disagi idrici per i piani alti.

Per eseguire i lavori necessari, il gestore Talete S.p.A. ha richiesto un importo per le opere da effettuare sulla parte pubblica, regolarmente pagato dal condominio, accollandosi invece le spese relative agli interventi idraulici all'interno delle proprietà private.

A seguito della chiusura della pratica gli utenti hanno presentato un reclamo per il ritardo nell'invio del preventivo dell'esecuzione del sopralluogo e dei lavori, rispetto all'accettazione del preventivo stesso. Inoltre, lamentavano una risposta tardiva al reclamo, in violazione alle tempistiche della Carta dei Servizi, ottenendo gli indennizzi in fase conciliativa.

Successivamente, un utente dello stesso condominio, delegato dai proprietari della palazzina, ha richiesto il rimborso dell'importo pagato per i lavori. Secondo l'utente, trattandosi di opere primarie su suolo pubblico, i costi avrebbero dovuto essere a carico del Comune o del gestore. A supporto di questa eccezione, è stato allegato un regolamento tuttora vigente del Comune di Soriano nel Cimino, che all'articolo 2.4 del regolamento del SII di Ato I, stabilisce: “(...) *l'allacciamento rimane di proprietà dei comuni. I gestori ne assume ogni onere di manutenzione e rinnovo per tutta la durata della convenzione (...)*”.

Alla luce di tale regolamento, dunque, gli utenti hanno sostenuto che, essendo il nuovo allaccio di proprietà del Comune, le relative spese avrebbero dovuto ricadere su quest'ultimo, come previsto dal regolamento comunale.

A seguito dell'intervento del Garante SII, il gestore ha chiarito che l'istanza presentata dall'utente non riguardava un “nuovo allaccio” ma piuttosto lo “spostamento dell'allaccio” idrico preesistente che attraversava una proprietà privata di pertinenza dei condomini coinvolti. Tuttavia, il gestore ha precisato che lo spostamento della condotta era stato considerato al pari di un “nuovo allaccio”, motivo per cui costi dei lavori, dalla derivazione della condotta principale fino al contatore del condominio, erano stati posti legittimamente a carico degli utenti e sottoscritti dal delegato dei condomini.

Inoltre, il gestore ha evidenziato che, per venire incontro alle richieste del condominio, i costi relativi agli interventi idraulici su suolo privato erano stati trattati come una “sostituzione di tre allacci preesistenti”, con un’agevolazione di circa il 16,5% sull’importo totale.

A seguito delle sollecitazioni da parte del Garante SII, è intervenuta anche la Segreteria Tecnica dell’Ato I, che ha ritenuto l’intervento del gestore, effettuato su specifica richiesta del condominio per risolvere i problemi di qualità del servizio e ridurre i costi di manutenzione a carico delle proprietà private, corretto e non contestabile a posteriori. Tuttavia, la stessa ha riscontrato l’utilizzo da parte del gestore di una “modulistica errata”, che aveva erroneamente classificato il lavoro di modifica di un allaccio esistente come un “nuovo allaccio”, invitando pertanto lo stesso gestore a rendere più chiara la sua modulistica per le pratiche.

1.3. Interventi a salvaguardia del Lago di Vico

Nel corso del secondo semestre 2024/2025, due ONG (ClientEarth e Lipu-BirdLife Italia), si sono rivolte al consiglio di Stato a causa di un presunto inadempimento della regione Lazio alla sentenza n. 8897/2023, emessa il 12 ottobre 2023. Tale sentenza imponeva l’adozione di interventi per la salvaguardia del lago di Vico, quale sito naturale protetto anche da normative europee e fonte di approvvigionamento idrico per i comuni Caprarola e Ronciglione.

Le due ONG hanno richiesto al Consiglio di Stato di nominare un commissario ad acta per conto dell’autorità regionale, al fine di garantire l’attuazione degli interventi necessari per proteggere il lago e il suo ecosistema dall’inquinamento causato dalle coltivazioni intensive della nocciola presenti nella sua caldera.

A questo proposito, il Garante si è attivato per sollecitare chiarimenti alla direzione competente della Regione Lazio che ha prontamente risposto, rappresentando i resoconti degli interventi effettuati e in corso di attuazione presso i Comuni interessati, con il richiamo alla relazione dell’ente di Governo d’Ambito di aggiornamento della Talete del 26 novembre 2024 sullo stato d’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa e dal relativo Piano di azione.

I.4. Certificato di imbocco in fogna

Il Garante del SII ha ricevuto una segnalazione relativa al comune di Albano Laziale (RM) riguardante una richiesta di rilascio del certificato di imbocco in fogna. La segnalazione era connessa a lavori eseguite a cura e spese dell'istante per l'allaccio alla fognatura, effettuati previa presentazione di regolare CILA e asseverazione del progetto approvato.

Il gestore ha prontamente risposto, attestando formalmente che l'immobile dell'istante era ed è allacciato alla fognatura comunale esitando senza soluzione di continuità in un depuratore funzionante a regime, facendo parte del SII.

I.5. Acea Ato 2 e Idrica SPA nei rapporti con l'utenza

Un condominio sito presso il comune di Ardea ha presentato un reclamo contro la società Idrica S.p.A., lamentando l'interruzione del servizio idrico senza il preavviso e i solleciti previsti dalla Carta dei Servizi.

A seguito dell'intervento del Garante, è stata avviata un'indagine nei confronti della segreteria della cooperativa nell'Ato 2, in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'allegato A della Delibera Arera del 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/ITR(REMSI). Essendo Idrica S.p.A. un gestore soggetto al regime Carta dei Servizi, il responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa ha prontamente richiesto al gestore di fornire documentazione relativa all'applicazione di specifici articoli: Art. 3 -sollecito bonario di pagamento, Art. 4 -procedura per la costituzione in mora-, Art. 7 -procedura per la limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura per l'utente finale moroso disalimentabile-, Art. 9 -tempistiche e modalità per il ripristino del servizio e per l'attivazione della fornitura limitata, sospesa, o disattivata per morosità-, Art. 10 -indennizzi-.

A fronte di tale verifica, Idrica S.p.A. ha contestato integralmente il contenuto del reclamo, fornendo documentazione relativa all'invio di raccomandate (anche in seguito alle modifiche dell'anagrafica) e al sollecito per le messe in mora.

I.6. Servizio idrico e attività di ospitalità

Un utente, gestore di una struttura ricettiva situata sulla via Braccianense (RM), si è rivolto al Garante dopo numerose segnalazioni al centralino del gestore idrico, lamentando l'assenza del servizio idrico. In considerazione del grave disagio subito, l'utente ha minacciato di abbandonare la struttura e di sospendere i pagamenti, richiedendo un intervento immediato.

Il Garante è intervenuto, sollecitando il gestore del servizio idrico integrato, il quale si è tempestivamente accinto a svolgere in tale data il ripristino dell'impianto superiormente adibito, specificando tuttavia che l'utenza in questione afferisse alla competenza di un'altra società privata, Arsial, responsabile della rete di distribuzione idrica e delle relative utenze ad essa allacciate.

In seguito a ulteriori segnalazioni da parte dello stesso utente, relative a perdite idriche associate al medesimo contatore, il Garante ha ritenuto di richiedere la collaborazione, non solo del gestore Acea, anche della società Arsial e rimane in attesa di un riscontro.

1.7. Perdite idriche

Un utente ha segnalato una copiosa perdita di risorsa idrica proveniente da sotto la strada pubblica, all'interno di una grotta adiacente alla sua abitazione. La segnalazione includeva eventuali pericoli in ordine a potenziali crolli e richiesta di esonero di responsabilità.

Il gestore Acea ha effettuato una serie di sopralluoghi, sia presso la condotta fognaria più vicina al luogo di perdita, sia presso la stessa grotta segnalata dall'utente. Tuttavia, dalle verifiche non sono state evidenziate problematiche connesse alla gestione del servizio idrico e SII.

Su sollecitazione ulteriore del Garante SII, Acea è intervenuta per riparare l'infiltrazione idrica riscontrata dall'utente, ripristinando le condizioni ordinarie del SII.

Nell'ambito dello stesso Comune di Bracciano sono state riscontrate notevoli perdite idriche tra il confine di alcune strade pubbliche e l'intercapedine di taluni condomini, causando danni a muri, pavimenti dei locali e garage. Gli utenti hanno fornito idonea documentazione fotografica. A seguito del sollecito da parte del Garante il gestore del SII, il gestore ha provveduto, dopo pochi giorni, a riparare il danno alla rete idrica segnalato dall'utente, regolarizzando così il servizio idrico.

Un utente ha comunicato una segnalazione riguardante una perdita idrica presso Via Michelangelo Buonarroti, Sant'Angelo Romano. Il Gestore è intervenuto repentinamente, e sono state avviate le attività di riparazione, durante le quali si è verificato se il danno fosse su una proprietà privata o comunale. Accertata la pertinenza comunale, il Gestore ha affidato i lavori di riparazione alla ditta designata, concludendo l'intervento e ripristinando il servizio idrico.

1.8. Adeguamento al DPCM 29499 della Carta dei Servizi Ato 3

Un utente residente nel comune di Fara in Sabina ha eccepito la violazione del DPCM 29499 da parte della conferenza dei sindaci dall'Ato 3 nel limitare di fatto e di diritto il Gestore da alcune prescrizioni dello stesso DPCM.

In particolare, l'utente ha segnalato che, il DPCM del '99 stabiliva che: *“(...) il Gestore deve organizzarsi (...) assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi: (...) riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione, entro 12 ore per le tubazioni fino a 300mm di Dn, e entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiori (...)”*. Mentre la carta dei servizi Ato 3 si limita a stabilire che: *“(...) il Gestore, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti, si impegna a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio e a fornire le adeguate e tempestive informazioni all'utenza (...)”*.

Il Garante ha immediatamente richiesto alla segreteria tecnico-organizzativa, quale ente controllore, di verificare quanto rappresentato dall'utente e di intraprendere e dovute azioni tenuto conto anche delle delibere di ARERA relative al SII ed è in attesa di un riscontro.

1.9. La determinazione dei prezzi per allacci idrici in Ato 2

Una Srl operante nel settore degli appalti, inclusi lavori relativi al SII, ha richiesto l'intervento istituzionale del Garante regionale. Richiesta già avvenuta in riferimento alla problematica per i canoni di fogna e depurazione delle fatture di circa 1500 utenti del comune di Artena con relativi rimborsi delle somme richieste da dicembre 2023 a luglio 2024.

La società ha presentato un'istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241, successivamente a una serie di reclami di contestazione su importi ritenuti erronei ed inconferenti sui preventivi per nuove utenze idriche. Questi riguardavano allacciamenti collocati in prossimità di

altri misuratori già installati nelle nicchie di alloggio – per cui il Garante aveva già sollecitato una risposta in merito –.

L'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 22 ss. della legge n. 241 del 1990, mirava ad esaminare le valutazioni da parte della Sto competente in merito all'applicazione sistematica di un prezzo forfettario e agli eventuali adeguamenti promessi dal gestore. Tuttavia, il gestore ha respinto l'istanza, sostenendo si trattasse di attività preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato della società, precluso dall'art. 24, comma 3, della stessa legge.

Il Garante, pur non avendo competenza in merito al diniego all'accesso agli atti, ha ritenuto opportuno richiedere aggiornamenti alla Segreteria Tecnico-Organizzativa riguardo alle regole e alle prassi applicative del prezzo forfettario per i lavori di allaccio.

1.10. Le problematiche del quartiere Appio-Latino di Roma Capitale

Nel corso del secondo semestre, sono pervenute presso l'ufficio del Garante SII molteplici reclami da parte di condomini per disservizi idrici nelle zone dell'Appio Latino. Le segnalazioni hanno riguardato in particolare i condomini situati in Via Carlo Sigonio, Via Acaia, Via Tuscolana, Via Galazia, Viale Furio Camillo, Via Prenestina, Via Montevideo, Via Leopardi, Via di Porta Maggiore, Via Benedetto Bompiani. In risposta a tali disagi è stato richiesto un formale intervento risolutivo da parte della società di gestione SII.

Contestualmente, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale ha inoltrato una richiesta alla Segreteria Tecnico-Organizzativa, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione di gestione e del paragrafo B.I.I del regolamento di utenza, sui tipi di interventi effettuati dal gestore per garantire l'esecuzione del servizio idrico.

Il Garante nel mese di ottobre ha ricevuto per conoscenza la suddetta richiesta del dipartimento e ha, a sua volta, sollecitato la Sto a fornire chiarimenti sull'applicazione del paragrafo B.I.I del regolamento di utenza. Quest'ultima ha risposto alla segnalazione indicando che a partire dal mese di aprile 2024, sono stati effettuati numerosi interventi di verifica. Questi hanno confermato la conformità dei valori di pressione e l'assenza di problematiche specifiche sulla rete idrica gestita.

Durante i sopralluoghi, in alcuni casi, è stato ispezionato anche l'impianto privato a valle del punto di fornitura, riscontrando che le caratteristiche tecniche degli impianti interni compromettevano il corretto approvvigionamento idrico. I tecnici Ato 2 hanno fornito supporto ai residenti per migliorare gli impianti interni.

LA società Acea ha sottolineato la necessità per i condomini di installare impianti di accumulo e sollevamento, conformemente al Regolamento del SII. Tuttavia, questi ultimi hanno dichiarato alla stampa di voler avviare un contenzioso modello class Action contro il Gestore inadempiente.

1.1.1. Liquami in alcune strade

Un utente ha segnalato a diverse istituzioni, tra cui il Municipio, la Segreteria Tecnico-Organizzativa, il gestore e il Garante del SII, la presenza di liquami presso alcune villette site nel comune di Ostia. L'utente lamentava che l'odore fosse insopportabile e con probabilmente dannoso per la salute umana, segnalando inoltre l'impossibilità di utilizzare elettrodomestici e servizi igienici a causa della mancata funzionalità degli scarichi, aggravata dall'assenza di un allaccio alla rete fognaria principale.

Il Garante è intervenuto prontamente chiedendo un riscontro al gestore Acea, all'ARPA e a Roma Capitale: L'ARPA ha comunicato di non avere competenze dirette in merito, rilevando tuttavia potenziali problematiche igienico-sanitarie; Il gestore Acea ha dichiarato di non essere responsabile degli sversamenti fognari e dei relativi problemi igienico-sanitari, in quanto derivanti da sollevamenti privati fognari non gestiti dalla società. Nonostante ciò, Acea ha effettuato sopralluoghi e accertamenti, riscontrando che le condizioni di sicurezza del sollevamento fognario non consentivano interventi per risolvere le problematiche segnalate.

Nel corso delle verifiche, il gestore dell'SII ha appurato, pur essendo la via danneggiata dagli sversamenti fognari dotata di una rete fognaria pubblica, l'impossibilità di eseguire nuovi allacciamenti fognari su tale rete a causa particolarità tecnico-costruttiva. La società si è comunque resa disponibile a collaborare con l'assessorato di Roma Capitale per individuare possibili soluzioni in merito.

I.12. Erronea visura di pozzetto

Un utente ha segnalato di aver ricevuto delle “quote” errate di un pozzetto, in quanto risultava rettangolare anziché tondo e situato su una proprietà privata, invece che in uno dei pozzetti fognari pubblici più vicini. L’utente riteneva pertanto erronea la visura del pozzetto.

A seguito dell’intervento del Garante, Acea ha fornito supporto all’utente per effettuare la pratica di allaccio alla rete fognaria, fornendo documentazione fotografica a dimostrazione che l’imbocco in fogna dovesse essere realizzato nel contro-pozzetto predisposto. In caso di assenza di un contro-pozzetto, l’imbocco doveva essere realizzato a fianco alla cameretta di ispezione, individuata da un chiusino in ghisa presente sulla strada.

I.13. Presenza di valori alterati di arsenico e fluoruri, interruzione di servizio pubblico da parte di RFI e sostituzione con autobotti per la cittadinanza

A seguito di una segnalazione da parte di Roma Capitale in merito al rinvenimento di eccedenze rispetto ai parametri di arsenico e fluoruri, rinvenuti da Arpa, nelle acque del pozzo/sorgente Ferraccio gestita dalla società RFI, quest’ultima ha comunicato la sospensione delle derivazioni idriche delle sorgenti indicate e l’interruzione del servizio idrico, senza alcuna comunicazione preventiva, in particolare nel comune di Cerveteri.

Di conseguenza il potenziale rischio di igiene e sanità pubblica, la comunità Cervara, comune di Cerveteri, ha ordinato il divieto d’uso dell’acqua per cottura, reidratazione e ricostituzione di alimenti, per preparazione di alimenti e bevande anche da parte di imprese “alimentari” (fatta eccezione per quelle che ne comportino la bollitura), per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua (lavaggio denti e cavo orale), ed in generale gli usi che non comportino la bollitura dell’acqua.

Come utilizzi consentiti: operazioni di igiene domestica quali lavaggio di indumenti ed ambienti (escluso il lavaggio di stoviglie, posate ed in generale oggetti destinati al contatto con gli alimenti), scarico wc e impianti di riscaldamento, igiene personale (es. doccia) tranne nei casi di presenza di specifiche patologie cutanee e, in generale, tutti gli usi che comportino la bollitura dell’acqua;

Altresì il comune di Cerveteri impone alla RFT di ripristinare il servizio entro 24 ore, riducendo i valori segnalati dall'ARPA con adeguate analisi chimiche. Inoltre, ha incaricato Acea Ato 2 di fornire acqua potabile tramite autobotti, con costi a carico della RFI S.p.A. per la distribuzione alla cittadinanza.

I.14. Quota fissa applicata alle bollette

Il Garante ha ricevuto alcuni reclami da parte di utenti del Comune di Cittareale, in particolare con riferimento all'applicazione della quota fissa, aumentata esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, nelle bollette.

La società APS ha risposto che, in conformità con la normativa nazionale, è il Gestore del SII nell'Ato 3 e dal 2015 è subentrata nella gestione e nei contratti relativi alle utenze del Comune di Cittareale, senza modificare i termini contrattuali già esistenti per gli utenti. APS ha precisato che l'ARERA stabilisce le linee guida per le attività operative, regolando la qualità del servizio, le tariffe e la composizione delle bollette.

I.15. Acqua “a filo d’olio”

Un gruppo di utenti ha inoltrato un reclamo al Garante e al Sindaco del Comune di Collecchio, tramite il Difensore Civico, denunciando gravi disagi dovuti alla diminuzione e/o assenza di flusso idrico. La situazione è risultata particolarmente critica in presenza anche di persone disabili o con invalidità al 100%. Gli utenti lamentavano di essere costretti, già da tempo, ad approvvigionarsi di acqua tramite serbatoi domestici o, in casi estremi, rifornendosi con taniche, secchi e bottiglie presso fonti comunali distanti vari chilometri o presso fontanelle pubbliche, spesso caratterizzate da acqua torbida.

Il Garante ha prontamente sollecitato il gestore interessato, il quale ha dichiarato che, nella località interessata, i disagi sono frequenti a causa dell'obsolescenza delle infrastrutture e della qualità delle acque, fattori che causano ostruzioni e riducono la portata ai punti di immissione in rete.

In particolare il gestore, nel ripristinare la condotta, ha rilevato che quest'ultima risultava ostruita in più punti, a seguito di riparazioni errate effettuate negli anni passati dal precedente gestore. Per risolvere il problema, il gestore ha dichiarato di aver provveduto a sostituire il tratto di condotta interessato, realizzando un bypass tra la condotta vecchia e quella nuova ed effettuando il rifacimento di diversi allacci alle utenze.

I.16. Perdite, elevate concentrazioni di arsenico, diminuzione della pressione idrica e richieste di scissione e sdoppiamento contatore

Vari utenti dell'area di Anzio hanno inviato numerose segnalazioni per sollecitare interventi di ammodernamento delle infrastrutture idriche, evidenziando come l'aumento esponenziale delle abitazioni abbia ormai superato la capacità delle reti esistenti, che risultano inadeguate rispetto alla programmazione dei piani di lavoro finanziati tramite il PNRR.

Gli utenti hanno segnalato gravi disagi tra cui: essere costretti a fare la doccia in orari scomodi con ripercussioni igienico-sanitarie; elevati livelli di arsenico nell'acqua, che li obbliga ad acquistare acqua in bottiglie di plastica, con relativi danni ambientali; non da ultimo i cittadini di questa zona hanno evidenziato la presenza da quasi tre mesi di una perdita sul manto stradale, rilevata altresì perfino da una ditta esterna di impianti di fibra ottica nella strada.

Un utente ha richiesto l'intervento del Garante per ottenere una scissione e lo sdoppiamento di un contatore, domanda presentata nel mese di giugno 2024 e tuttora non evasa dal gestore della rete. Nonostante il sollecito da parte del Garante e la consegna della liberatoria firmata dall'amministratore del condominio coinvolto nella scissione, si rimane in attesa di un riscontro da Acqualatina.

I.17. Limitazione del flusso idrico

Il Garante ha ricevuto ulteriori segnalazioni anche dal Comune di Arce (FR), relative a continue sospensioni del servizio idrico presso le abitazioni degli utenti.

Gli utenti hanno evidenziato continui e vari disservizi da parte del gestore con aggravio dei costi sostenuti per il riempimento delle cisterne private e danni causati ai muri di cinta durante le operazioni di costruzione dei nuovi allacci.

Il Garante SII ha prontamente segnalato la questione al Gestore ed è in attesa di un riscontro per la risoluzione della problematica.

I. La II sessione del Tavolo del Garante SII in Ato 2

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), il sottoscritto Garante SII ha convocato, su istanza di Acea Ato 2, il Tavolo Tecnico, per una seconda sessione al fine di discutere con le Associazioni dei Consumatori una serie di argomenti, tra cui il primo Regolamento per l'erogazione di incentivi economici volti alla singolarizzazione delle utenze Regolamento Attuativo del Bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma.

I.1. Il Progetto sperimentale di ACEA per la singolarizzazione delle utenze

Nel corso del Tavolo del 30 ottobre 2024, il gestore ACEA ha presentato in anteprima il primo regolamento in applicazione del progetto pilota per l'erogazione di incentivi economici volti alla singolarizzazione delle utenze.

Detto regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 19.11 dell'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR dell'ARERA, le modalità tecniche e contrattuali per l'erogazione di contributi economici a carico del SII tesi ad incentivare la singolarizzazione delle utenze: la finalità è quella di rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché favorire procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva delle forniture.

Si tratta di un progetto sperimentale della durata di un anno (sino al 31/12/2025): si applica alle domande pervenute al Gestore, a partire dal 1° ottobre 2024, mediante richiesta di preventivo di singolarizzazione relative alle seguenti tipologie contrattuali:

- a) Utenze attive (o precedentemente cessate) intestate a Condomini alimentate da un contatore a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatostate come singole entità reddituali (singoli subalterni);
- b) Utenze attive (o precedentemente cessate) raggruppate (intestate a persone fisiche o giuridiche) alimentate da un contatore a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatostate come singole entità reddituali (singoli subalterni);
- c) Utenze attive non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto), intestate a Condomini a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatostate come singole entità reddituali (singoli subalterni);

- d) Utenze attive non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto), raggruppate (intestate a persone fisiche o giuridiche) a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatastate come singole entità reddituali (singoli subalterni).

Per tutte le fattispecie di cui ai punti a), b), c) e d), condizione essenziale per l'applicazione del presente regolamento, e quindi per l'erogazione dell'incentivo, è che il punto di misura, a seguito di singolarizzazione, sia posizionato al limite della proprietà privata e comunque in luogo, stabilito dal Gestore, liberamente accessibile al personale incaricato per consentire la lettura e l'ispezione allo stesso, come previsto dal vigente Regolamento di Utenza (art. B1.4.1).

Dall'ambito di applicazione sono escluse (e pertanto non beneficiano dell'incentivo economico riportato nel successivo art.5):

- a) Le utenze non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto) che risultino cessate;
- b) Le utenze condominiali/raggruppate a servizio di immobili edificati in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto per tali tipologie si applicano le disposizioni indicate dall'art. B.1.2 del vigente Regolamento di Utenza;
- c) Le richieste di trasformazione da bocca tarata a contatore che, in assenza di altri vincoli di legge, mantengano l'utenza senza la contestuale richiesta di singolarizzazione.

Per quanto concerne gli oneri, il regolamento prevede che sono a carico del Gestore:

- a) L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata;
- b) L'installazione del nuovo misuratore.

Sono a carico del richiedente le opere di adeguamento dell'impianto interno a valle del punto di consegna.

Al termine del procedimento che si conclude con la stipula di un nuovo contratto, il Gestore provvede ad adeguare nella determinazione della bolletta condominiale/raggruppata preesistente il numero aggiornato delle unità immobiliari sottese e i relativi componenti dei nuclei.

1.2. Condizioni tecniche e sopralluogo

In esito alla richiesta di singolarizzazione, il Gestore procede a fissare apposito appuntamento ai fini di un sopralluogo tecnico.

Durante il sopralluogo, vengono concordate la posizione del nuovo punto di consegna, in conformità all'art. B.1.4.1 del Regolamento di Utenza (ovvero al limite della proprietà privata), la dimensione del vano di alloggiamento del misuratore, l'eventuale necessità di installazione del serbatoio di accumulo e del rilancio e quant'altro necessario alla singolarizzazione dell'utenza, compresa l'eventuale realizzazione o rifacimento dell'opera di presa, che, come previsto dagli artt. B.1.9.1 e B.2.5, è a carico del Gestore ed i cui costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I.

Rimangono a carico del richiedente la realizzazione dell'impiantistica interna a valle del misuratore (che deve essere conforme alle norme vigenti per la distribuzione di acqua potabile), l'installazione, ove prescritta dal Gestore, del serbatoio/autoclave a valle del nuovo punto di misura, la rimozione del contatore divisionale (qualora presente), la realizzazione del vano/bauletto di alloggiamento del nuovo misuratore e, in generale, le opere e gli interventi a valle del nuovo punto di fornitura.

In esito al sopralluogo, il richiedente riceve da parte del Gestore la proposta tecnico-economica (preventivo), che si intende accettata secondo le modalità previste nel preventivo stesso.

Il preventivo ha validità tre mesi dalla data di invio dello stesso

I.3. L'assegnazione dell'incentivo economico

L'incentivo è assegnato agli utenti che fanno richiesta di Preventivo, attraverso i canali di contatto messi a disposizione sul sito internet www.aceaato2.it, secondo l'ordine cronologico di recepimento da parte del Gestore della domanda di preventivo, nei limiti dello stanziamento annuale.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo è necessario che i soggetti rientrati nella sopra menzionata graduatoria abbiano stipulato un contratto di individualizzazione della fornitura idrica, come meglio specificato al successivo art. 9.

La graduatoria non è soggetta a scorrimento.

Il Gestore pubblica l'elenco dei beneficiari dell'incentivo attraverso il sito istituzionale nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali pro tempore vigente.

L'incentivo economico viene erogato dal Gestore in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, emesso a seguito del completamento delle lavorazioni previste a carico del Gestore nel preventivo successivamente alla stipula contrattuale, previo contatto telefonico a cura del Gestore per l'acquisizione dell'IBAN, di norma nel corso del semestre successivo.

Nel caso in cui l'utente abbia realizzato, come prescritto nel preventivo di singolarizzazione, l'impianto di accumulo e sollevamento, deve trasmettere al Gestore secondo le modalità indicate sul sito www.aceaato2.it, la seguente documentazione:

- la fattura relativa alla spesa sostenuta per l'impianto di accumulo e sollevamento che ne dimostri l'avvenuta realizzazione;
- la documentazione che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.

Ai fini dell'ottenimento dell'ulteriore Incentivo, il Gestore contatta l'utente per concordare l'obbligatoria verifica congiunta dell'impianto interno e l'avvenuto collegamento idraulico tra il misuratore e l'immobile oggetto di singolarizzazione.

1.4. Le campagne di informazione per la singolarizzazione delle utenze

Il Regolamento dopo la discussione con le Associazioni è stato reso consultabile e scaricabile dal sito web dell'EGATO 2 e del Gestore Acea ATO 2.

Il Gestore, anche su richiesta del Garante SII, ha chiesto di pubblicizzare il più possibile gli incentivi di cui al regolamento discusso nel corso del Tavolo tecnico, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione del presente Regolamento, il Garante SII ha chiesto che le amministrazioni Comunali si impegnino, tramite ACEA, ad affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

2. La soppressione della Consulta provinciale degli utenti e consumatori in Ato 4

Nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025), le Associazioni hanno sottoposto all'attenzione di codesto Garante SSI la problematica inerente la soppressione della Consulta provinciale degli Utenti e dei Consumatori da parte della Provincia, dato che con la delibera nr 17 del 13 febbraio 2006, la Provincia ha previsto la sua soppressione con decorrenza a partire dalla data di adozione della predetta delibera.

Ma procediamo con ordine.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n 44 del 10/11/1992, recante la disciplina per la tutela dell'utente e del consumatore e, sulla scorta di quanto disposto agli artt. 3 e seguenti di detta legge, che istituiva il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori prevedendone compiti e formazione, la Provincia di Latina aveva istituito, senza che la legge regionale di cui sopra prevedesse un tale organismo, una Consulta Provinciale degli utenti e dei consumatori con

apposita delibera del Consiglio Provinciale n 17 del 13/02/2006 n 17. Tale delibera provinciale disponeva, oltre alle modalità di costituzione dell'organismo, i compiti ad esso assegnati, le modalità del loro svolgimento e la sede presso l'Assessorato alle Attività Produttive e Tutela dei Consumatori della Provincia di Latina, in uno all'obbligo di approvare un proprio regolamento di organizzazione interna entro sei mesi dalla prima seduta.

A seguito della legge di riforma delle Province, L. n 56/2014, secondo la Provincia stessa, la materia delle Attività Produttive e Sviluppo economico non è stata avocata alle Regioni. Ciò sarebbe stato confermato, peraltro, nella legge regionale n 6 del 25/05/2016 recante "*Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti*" la quale nel revisionare l'intera materia, sulla scorta delle competenze come sopra delineate, ha istituito il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli utenti, con la disciplina dei relativi compiti, nonché il Registro regionale delle relative associazioni di categoria, stabilendo l'espressa abrogazione della LR. 44/1992;

Alla luce di tali disposizioni, dunque, la Provincia ha ritenuto che, in base a detto assetto normativo in materia, la delibera CP n 17/2006 istitutiva della Consulta Provinciale degli utenti e consumatori e il Regolamento organizzativo della Consulta stessa dovesse intendersi implicitamente abrogato e dunque ha provveduto a ratificare tale decisione, in assenza di una norma regionale che le imponesse di istituire organismi di tutela dei consumatori a livello provinciale.

3. La riattivazione dell'Otuc in ATO 3

A differenza della Consulta provinciale degli Utenti e consumatori, invece, la legge regionale n. 11 del 1997 prevede la necessità che la Provincia, quale ente di coordinamento, istituisca "(...) *appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori (...)*" con il compito di esaminare tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.

A questo proposito, si segnala che, nel corso del II° Semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 - 29 febbraio 2025) è stato riattivato anche l'OTUC nell'ATO 3, anche attraverso l'intervento del Garante del SII, attraverso l'elezione di alcune delle più importanti sigle sindacali, tra le quali si annoverano: ADICU sps, ADUSBEF aps Associazione Consumatori e famiglie APs Rieti, Associazione Culturale Cento Giovani, Codici Lazio, Confconsumatori Lazio aps, Konsumer Italia, Udicon regionale Lazio, Ugcons.

L'Otuc ha avviato, dunque, una serie di interlocuzioni con il Gestore Acqua Pubblica Sabina SPA su una serie di problematiche inerenti il SII nella provincia di Rieti.

In particolare, l'Otuc ha affrontato una prima tematica che aveva già visto coinvolto il Garante SII, nell'ambito del Comune di Amatrice rispetto ad una strada privata prospiciente l'abitazione di un utente gravata da una servitù a favore di una tubatura dell'acquedotto comunale, con la richiesta, dunque, nonostante la conciliazione presso ARERA sia fallita, di sollecitare APS a ripristinare la tubazione di acquedotto e fognatura preesistente. In particolare, secondo l'Otuc, APS dovrebbe farsi carico degli oneri per il ripristino essendo titolare del "fondo servente", ed eventualmente reclamare danni verso coloro che hanno danneggiato l'infrastruttura.

Un'altra questione rilevante affrontata ha riguardato la necessità per gli utenti di ottenere maggiori rateizzazioni dell'importo fatturato, incidendo sulla discrezionalità del Gestore APS. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti ad APS sul sistema delle bollette emesse agli utenti di alcuni Comuni in particolare sul sistema forfettario adottato e come venga stabilita la bollettazione.

4. Tavolo di confronto in Ato 4

Nel corso di questo Semestre 2024/2025, il Garante SII ha svolto numerosi incontri con le Associazioni dei consumatori proseguendo nel lavoro di mediazione con il Gestore Acqualatina srl.

I temi affrontati hanno riguardato in generale le difficoltà delle Associazioni a trovare un canale di contatto e di confronto con Acqualatina srl, soprattutto a seguito dell'entrata nella compagine Associativa del socio privato Italgas. Nello specifico, il Garante, su sollecitazione delle Associazioni, ha posto all'ordine del giorno alcune tematiche specifiche che riguardavano gli sportelli fisici, la morosità e i canali di comunicazione.

Di seguito, vengono riportate le criticità principali sollevate dalle Associazioni rispetto alle quali il Gestore si è dichiarato disponibile ad effettuare alcune valutazioni ed approfondimenti.

4.1. Problematiche inerenti gli sportelli fisici

Le Associazioni, innanzitutto, hanno sollevato il tema degli Sportelli fisici di Acqualatina, lamentando l'assenza di apertura in orari prestabiliti, potendo gli utenti recarsi agli stessi solo dopo la prenotazione on line.

Le Associazioni, tuttavia, hanno sostenuto che tale prassi fosse contraria all'art. 52, Allegato A, Deliberazione ARERA n.655/2015/r/idr in base alla quale deve essere garantita a tutti gli utenti la

possibilità di accesso agli sportelli fisici per effettuare “(...) *la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione (...)*”.

In effetti, lo scrivente Garante SII ha rilevato la violazione dell'articolo suindicato rispetto alla circostanza che gli sportelli aperti al pubblico siano preceduti dalla prenotazione *on line* e ha sollecitato altresì la segreteria tecnica dell'ATO 4 a verificare nell'ambito delle competenze nella validazione dei parametri di Qualità Contrattuale di cui alla deliberazione ARERA n. 655/2015/r/idr (es. tempo di attesa allo sportello).

Tuttavia, il gestore ha evidenziato che il servizio di sportello appare molto efficiente anche grazie alla configurazione del cd. sportello virtuale, che consente ai cittadini di prenotare e gestire gli appuntamenti direttamente da casa, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli fisici. Il Gestore ha altresì chiarito che trattasi di un servizio attivabile con un click che permetterebbe di risparmiare tempo prezioso. Oltre a ciò, il Gestore ha rappresentato che è stata altresì creata – sempre nello sportello virtuale – la voce “Amministratori di condominio” con possibilità di prendere appuntamento ad entrambi gli sportelli.

La Segreteria tecnica ha verificato che per tutti gli aspetti relativi alle pratiche contrattuali (allacci, ecc..) il gestore riceve agli sportelli per appuntamento. Lo scrivente ha verificato che gli appuntamenti vanno da 1 giorno (es. Fondi) a max 5 giorni (es. Latina).

Inoltre, la STO ha accertato che il Gestore in genere non tratta alcune tipologie di pratiche allo sportello (es. rettifica fatturazione), accettando queste pratiche esclusivamente tramite i canali telematici. Si tratterebbe di un modo di operare atipico, sebbene più efficiente (si evitano le code agli sportelli con lunghi tempi di attesa), ma contrario alla corretta applicazione dell'art. 52, Allegato A, Deliberazione ARERA n.655/2015/r/idr.

Di conseguenza, a seguito di ulteriori interlocuzioni con lo scrivente Garante SII, il responsabile della STO, ha sollecitato il Gestore a ripristinare tempestivamente presso ogni sede che ospita gli sportelli fisici per gli utenti del SII e per tutte le fasce orarie, l'apertura di almeno uno sportello fisico in cui gli utenti possano accedere direttamente senza appuntamento per tutte le tipologie di istanze.

4.1.1. La proposta di Acqualatina alle Associazioni

Al termine del Semestre 2024/2025, Acqualatina SPA ha presentato una proposta alle Associazioni per l'operatività e il funzionamento degli Sportelli fisici. Per la cd. ricezione al pubblico, il Gestore ha proposto di attivare 5 Sportelli fisici nei Comuni di Latina, Nettuno e Terracina, Fondi e Formia: gli sportelli del Comune di Latina, Nettuno, Formia sempre aperti mentre per i Comuni di Terracina e Fondi aperture a settimane alterne.

Gli orari di apertura al pubblico Lunedì*-Giovedì: 8,30- 12,30 e 14,00-16,00

Sportello online Lun-Venerdì: 8,30-12,30

Le Associazioni hanno accolto con favore questa soluzione anche se spetta alla Conferenza dei Servizi deliberare in merito per l'approvazione definitiva di ARERA.

4.2. Morosità e impatto sulle tariffe

Le Associazioni hanno sollevato anche perplessità sui costi per il recupero delle morosità che – secondo le stesse – avrebbero avuto un impatto sulle tariffe del SII

Per quanto concerne il riconoscimento della morosità, il meccanismo tariffario prevede che se il gestore dimostra di avere una morosità ben oltre il valore standard che l'ARERA attribuisce come fisiologico (centro Italia), allo stesso va riconosciuto comunque il valore minimo. Tuttavia, la STO ha precisato che, nel periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023), il gestore ha presentato istanza di riequilibrio per morosità chiedendo circa 34 mln di euro e che la stessa ha invece spalmato dal 2020-2023 la morosità minima riconoscibile dal metodo (9,1 Mln di euro inferiore la 3% del Centro Italia). Tutto questo è facilmente riscontrabile nella documentazione allegata alla deliberazione della conferenza dei sindaci n. 12 del 25/06/2021.

Nell'aggiornamento tariffario biennale il gestore ha richiesto nuovamente la morosità che non gli è stata riconosciuta (circa 25 Mln di euro). La conferenza dei sindaci n.15 del 27/06/2022 ha riconosciuto al gestore del SII solamente 5,7 Mln di euro di morosità da spalmare nelle annualità 2024/2025 (inferiore al 3% annuo centro Italia)

Per quanto concerne i costi sostenuti dal gestore per il recupero della morosità questi rientrano nei costi endogeni che il metodo tariffario riconosce al gestore in forma parametrica ovvero si prendono i costi sostenuti nell'anno 2011 dal gestore e si inflazionano fino ad oggi. Si dice infatti che i costi reali endogeni non sono intercettati dal metodo e quindi se il gestore spende di più o di meno non cambia nulla per le tariffe. Ritenuto che la modalità di recupero della morosità attuata dal gestore non fosse corretta la STO dal 2020 non ha più riconosciuto i maggiori costi di morosità chiesti dal gestore e già argomentati al punto sopra.

4.3. I costi per il trasporto di acqua nelle isole Pontine

Le Associazioni hanno sollevato anche perplessità sui costi per il recupero delle morosità che – secondo le stesse – avrebbero avuto un impatto sulle tariffe del SII per il trasporto di acqua dalle isole Pontine

Tuttavia, è emerso che i costi inseriti nelle tariffe per il trasporto di acqua rientrano tra i costi OPnew che sono inseriti nelle tariffe dal 2015 ovvero da quando Ventotene e Ponza sono entrati nel SII.

Tra l'altro, a questo proposito, è stato segnalato allo scrivente Garante SSI che la Corte dei conti ha aperto a riguardo un fascicolo con delega alla GdF

5. Aggiornamento della Carta dei Servizi in Ato 4 alla deliberazione ARERA n. 637/2023/R/IDR

Nel corso del secondo semestre 2024/2025, la Conferenza dei Sindaci ha approvato alcune modifiche alla Carta dei Servizi al fine di adeguarsi agli standard specifici di continuità del servizio di acquedotto (indicatori s1, s2, s3) ai sensi degli articoli 3.3 e 5.2 della regolazione ARERA RQTI, come modificati dagli articoli 1.6 e 1.7 dell'allegato A alla Deliberazione n. 637/2023/R/IDR.

In particolare, la Conferenza, proprio in attuazione di tali standard, ha reso esplicite le modalità di corresponsione degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto della continuità del servizio di acquedotto. Inoltre, la Carta dei Servizi così modificata prevede casistiche specifiche che obbligano il Gestore ad attivare il Cd. Servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile.

Da segnalare - ciò che più rileva- che tali casistiche oggi includono anche le sospensioni legate all'emissione di ordinanze comunali di non potabilità dell'acqua.

Di seguito si riportano le modifiche apportate alla Carta dei Servizi:

I. All'articolo 4.7 lettera a) è apportata la seguente modifica:

Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile è il tempo misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola sospensione, sia essa programmata o non programmata, e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. Sono da considerarsi tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile, ivi incluse

quelle legate all'emissione di ordinanze di non potabilità "Per il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è stabilito lo standard specifico di 48 ore. Si ha un ritardo semplice se $>48h$ $S2 < 96h$; si ha un ritardo doppio se $> 96h$ $S2 < 144h$; si ha un ritardo triplo se $S2 > 144h$ ".

2. All'articolo 4.7 lettera b) è apportata la seguente modifica: "Per il Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) è stabilito lo standard specifico di 48 ore. Si ha un ritardo semplice se $24h < S3 < 48h$; si ha un ritardo doppio se $16h < S3 < 24h$; si ha un ritardo triplo se $S3 < 16h$ ".

3. All'articolo 4.7 lettera c) è apportata la seguente modifica: "Per la durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) è stabilito lo standard specifico di 24 ore. Si ha un ritardo semplice se $> 24h$ $S1 < 48h$; si ha un ritardo doppio se $> 48h$ $S1 < 72h$; si ha un ritardo triplo se $S1 > 72h$ ".

Infine, la Conferenza dei Sindaci ha modificato anche l'ammontare degli indennizzi automatici rispetto al raggiungimento degli standard specifici per gli indicatori s1, s2 e s3.

Di seguito si riporta uno schema sintetico riferimento agli indennizzi automatici s1, s2 e s3:

Indicatore	S1- Durata massima della singola sospensione programmata		S2 - Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile		S3 - Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	
	Standard specifico		Standard specifico		Standard specifico	
Standard specifico	24 ore		48 ore		48 ore	
Ritardo	Intervallo	Indennizzo	Intervallo	Indennizzo	Intervallo	Indennizzo
Semplice	Se >24 e ≤ 48 ore	Triplo	Se > 72 ore	90 euro	Se > 144 ore	90 euro
Doppio	Se >48 e ≤ 72 ore	60 euro	Se >96 e ≤ 144 ore	60 euro	Se <24 e ≥ 16 ore	60 euro

I. Organizzazione e funzionamento degli uffici a supporto del Garante SII

I.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII

Nel corso di questo II° semestre 2024/2025 (29 agosto 2024 – 29 febbraio 2025), si conferma la necessità, anche alla luce del perdurare delle numerose criticità e problematiche del contesto idrico, di provvedere alla costituzione della struttura prevista all'art. 8, co. 11, della legge regionale n. 26 del 1998, la quale prevede che (...) *Il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla costituzione della struttura di segreteria (...)*".

Tale struttura dovrebbe essere composta da soggetti dotati di alta specializzazione tecnico-giuridica (ad es. avvocati, ingegneri e/o economisti) a supporto del Garante del SII, al fine di integrare le due risorse amministrative assegnate (livello funzionario DI e assistente amministrativo CI).

E' emerso altresì che nell'ambito di tale segreteria dovrebbe essere assegnato un dirigente *ad hoc* per la gestione di un budget dedicato allo sviluppo di una serie di iniziative divulgative che e/o campagne di sensibilizzazione o altri eventi.

I.2. Istituzione dell'Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998)

L'art. 12, co. 1 e 3, della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i. stabilisce altresì che venga istituito un Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche a supporto del Garante del SII al fine di curare "(...) *la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e servizi (...)*".

Si tratta di un organo che riuscirebbe altresì a garantire maggiore trasparenza agli utenti, consentendo altresì "(...) *l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate (...)*".

L'art. 13 prevede peraltro che per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Giunta possa stabilire di assegnare "(...) *borse di studio annuali o triennali (...), senza possibilità di rinnovo e sono incompatibili con altre forme di lavoro dipendente (...)*".

1.3. L'attivazione di stage e protocolli con le Università

Anche nel II° Semestre 2024/2025 è stato attivato uno stage curriculare con una studentessa dell'Università di Roma 3.

Attualmente sono in corso, tramite l'attività del Garante SII, interlocuzioni con alcune Università italiane e straniere al fine di stipulare protocolli più ampi di collaborazione.

2. Legislazione e attività di indirizzo della Regione

2.1. Modifiche della legislazione regionale del SII nel quadro normativo nazionale

Con la delibera di Giunta Regionale n. 208 del 2018, oltre a sospendere la D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018, la Regione Lazio ha dato mandato al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di svolgere ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali disposizioni normative che lo sovrintendono, reperendo altresì qualificati contributi da reperire all'esterno della struttura regionale in materia di sistema di regolazione, tutela dell'ambiente, tutela del consumatore, modello industriale, comparazione interregionale, valorizzazione della partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi.

Proprio in attuazione di tale delega, la Direzione ha costituito un Tavolo Tecnico in data antecedente alla nomina dell'attuale Garante, che ha prodotto una prima bozza di legge rubricato "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico del Lazio" da sottoporre alla valutazione di un "Comitato Istituzionale" composto dai rappresentanti delle ATO.

La bozza di proposta disegno di legge prevede in sintesi:

- l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale;
- la costituzione di 5 sub-ambiti corrispondenti agli attuali ATO;
- la costituzione di un Ente idrico della Regione Lazio con personalità giuridica a cui

fanno capo le articolazioni degli organi rappresentativi dei comuni.

- La carta dei servizi su base regionale.

Essendosi insediata una nuova Giunta, il Garante SII ha immediatamente sollecitato sia il Presidente della competente commissione consiliare che l'Assessore all'assetto del territorio a ricostituire un tavolo tecnico per la ripresa dei lavori ai fini dell'iscrizione del disegno di legge, eventualmente modificato, presso la Commissione competente del Consiglio regionale. L'esigenza del Garante SII, condivisa con le Segreterie organizzative dei vari ATO, è quella di riorganizzare il sistema secondo criteri di maggiore uniformità ed efficienza di gestione e soprattutto di non discriminazione delle tutele, considerata la frammentazione del sistema di *governance* attuale suddiviso in n. 5 ATO (ciascuna con la propria carta dei servizi, otuc gestore etc etc)

Nell'ultima XX relazione 2025, tuttavia, l'ARERA, oltre ad evidenziare i profili di criticità relativi al perdurare di un assetto organizzativo del servizio idrico integrato che, in ragione della delibera di Giunta regionale n. 218/2018, ha evidenziato di essere venuta a conoscenza di una possibile modifica della legislazione regionale nella direzione di una piena coerenza con il quadro normativo nazionale.

2.2. Norme di indirizzo per una “democrazia partecipativa” dell'acqua

Il Garante SII, anche alla luce di ulteriori valutazioni effettuate nel II° Semestre di attività (29 agosto 2024 – 29 febbraio 2025) sull'attuazione di un “governo democratico della gestione del servizio idrico integrato” in attuazione della Convenzione di Aarhus, propone di **dare attuazione all'art. 8, co. 1 della legge regionale n. 5 del 2014, la quale stabilisce** “(…) *Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio (…)*”.

La medesima normativa altresì prevede che “(…) *entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto (…)*”.

E' evidente il ritardo nell'attuazione di tale normativa di indirizzo da parte della Giunta Regionale. A tal fine, con l'insediamento della nuova Giunta regionale, il Garante SII ha sollecitato l'adozione di tale normativa di indirizzo.

2.3. La Carta regionale dei servizi idrici

Il Garante SII ha più volte condiviso nell'ambito della Consulta la necessità di redigere la Carta regionale dei servizi idrici così come previsto all'art. 8, co. 3 della legge n. 5 del 2014 stabilisce che “(…) *la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili (…)*”.

A tal fine, verificata la disponibilità della competente giunta regionale ad adottare detta Carta dei servizi, sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto formato dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori all'interno della Consulta.

Successivamente, il Garante SII ritiene che la Carta dei servizi così elaborata dovrà essere sottoposta all'attenzione dai Responsabili delle Sto e dai Gestori al fine di valutarne l'impatto sulle singole Convenzioni di gestione e Carte dei servizi già sottoscritte tra le Parti e ancora non scadute.

3. L'istituzione e/o riordino degli Otuc

Come già evidenziato e a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso di questo II° Semestre, lo scrivente Garante SII ritiene ulteriormente urgente istituire e/o riattivare e/o riorganizzare il sistema degli Otuc nella Regione Lazio. Detta esigenza è stata condivisa anche con tutti i responsabili delle Segreterie organizzative. In particolare, Ato 5 ha emanato anche un comunicato stampa nell'ambito del quale la Vicepresidente della Provincia, ha dichiarato che l'Otuc verrà riattivato.

L'articolo 11 legge n. 26 del 1998 s.m.i., invero, stabilisce che *“(...) Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori (...)”* (co. 1). Tali organismi, denominati Otuc, *“(...) esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti (...)”* (co. 2). La stessa disposizione prevede, infine, che tali organismi forniscano *“(...) alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio (...)”* (co. 3).

In sostanza, gli Otuc rappresentano una sorta di strumento di tutela per gli utenti di secondo grado rispetto a conciliazioni che non sono andate a buon fine nelle Camere di conciliazione istituite presso i Gestori nei singoli Ato: essi garantiscano che, prima di dover ricorrere all'ARERA, si possa trovare una soluzione transattiva attraverso questo ulteriore organo monocratico o collegiale rafforzando i diritti degli utenti.

Il mancato funzionamento degli Otuc, peraltro, si riverbera sulle attività della Consulta e del Garante SII. La normativa teste citata, all'art. 11, prevede, come sopra chiarito, che tutti gli Otuc nelle singole ATO devono inviare *“(...) informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli e associati in ordine alla modalità di erogazione del servizio (...)”*. In

assenza, risulta impossibile per il Garante SII di acquisire tutte le informazioni, già elaborate dagli Otuc in forme statistiche, utili fine di proporre, come previsto all'art. 8 della stessa legge regionale, nelle sedi competenti, iniziative o proposte di legge regionale o misure di semplificazione a tutela del settore idrico e degli utenti.

Attualmente, risultano adottati i regolamenti di organizzazione e funzionamento di alcuni Otuc ma essi sono inattivi o non svolgono le funzioni loro assegnati per legge, anche avuto riguardo all'invio delle informazioni alla Consulta delle informazioni, utili anche per l'elaborazione del Rapporto Semestrale del Garante.

Nel corso del II° Semestre 2023, il Garante SII, tramite le segreterie organizzative, ha più volte, sollecitato le provincie a riattivare tali organismi e su richiesta delle stesse segreterie, ha elaborato alcune linee guida affinché vengano riattivati tali organismi di tutela del consumatore e di raccordo con le attività del Garante SII.

4. La costituzione di parte civile del Garante SII

Il Garante SSI, nell'ambito di una riforma complessiva del SII, intende proporre la possibilità di valutare, al ricorrere dei necessari presupposti giuridici e fattuali, se costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti a tutela di un interesse che rientri nell'ambito delle loro funzioni.

In questo caso, al pari di altri Garanti istituiti presso il Consiglio regionale, dovrebbe avvalersi in giudizio dall'Avvocatura regionale ovvero, in caso di indisponibilità, da un avvocato che abbia accettato di prestare l'attività senza oneri a carico della Regione scelto dall'autorità stessa, salvaguardando il principio di rotazione, tra gli avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Consiglio regionale con possibilità di introitare le eventuali spese introitate come spese legali.

E' importante rilevare che le eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno verrebbero destinate al finanziamento di campagne di sensibilizzazione per la tutela della risorsa idrica.

5. Le campagne di sensibilizzazione sull'acqua

Al fine di organizzare campagne di sensibilizzazione sull'acqua, già proposte nei precedenti Report, il Garante SII ha:

- sollecitato l'Assessorato competente e il relativo Dipartimento a stanziare fondi per la realizzazione di campagne promozionali;

- sollecitato i responsabili delle Sto e Gestori a farsi promotori di campagne promozionali sul territorio soprattutto negli ATO dove stanno avvenendo i passaggi di gestione, al fine di informare maggiormente i cittadini;
- partecipato a vari seminari e convegni con ampia partecipazione sia in presenza che *on line* di operatori del sistema;
- avviato interlocuzioni con l’Autorità di bacino per sensibilizzare i giovani nelle scuole sull’uso dell’acqua attraverso iniziative coordinate con la Regione Lazio;

La proposta del Garante SII è quella di organizzare un altro Convegno in Regione Lazio sulla “*Governance democratica e diritti di partecipazione*” nel sistema idrico integrato in data 22 marzo 2024 nel corso della giornata mondiale dell’Acqua.

A livello sovranazionale

- *Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;*
- *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale” del 1998 (Convenzione di Aarhus);*
- *Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;*
- *Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;*
- *Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*

A livello nazionale

- *Testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;*
- *Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;*
- *Legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;*
- *Legge 08 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell’Ambiente;*
- *Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente;*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;*
- *Legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici”;*
- *Legge 11 luglio 1995, n° 273 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 1996, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;*
- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;*

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;*
- *Decreto legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;*
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;*
- *Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (art. 2 comma 461)”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;*
- *Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;*
- *Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (articolo 57bis) recante “riconoscimento automatico del bonus sociale agli aventi diritto”;*
- *Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 291, in materia di gestione della morosità e articolo 1, comma 295, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;*
- *Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;*
- *Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.*

Leggi regionali

- *Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2012, n. 626 recante “Legge Regionale n. 6 e successive modifiche, atto di indirizzo agli enti locali in relazione all’applicazione dell’art 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche;*
- *Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”.*

Riferimenti regolatori:

- *Deliberazione 586/2012/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” s.m.i.;*

- *Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 23 dicembre 2015 recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” s.m.i.;*
- *Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 05/05/2016 recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;*
- *Deliberazione 665/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 settembre 2017 recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) – Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;*
- *Deliberazione 580/2019/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 27 dicembre 2019 recante “approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3”;*
- *Deliberazione 610/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 dicembre 2021 recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;*
- *Deliberazione 639/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 30 dicembre 2021 recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;*
- *Deliberazione 11/2022/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 17 gennaio 2023 recante “approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dalla Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio centrale – Roma”;*
- *Deliberazione 651/2022/R/COM dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 6 dicembre 2022 recante “disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’allegato a alla deliberazione dell’autorità 554/2022/R/COM;*
- *Deliberazione 64/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 21 febbraio 2023 recante “avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per al quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;*
- *Deliberazione 233/2023/E/COM dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 30 maggio 2023 recante “Atuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al TICO per gli utenti finali dei settori idrico e del telecalore l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.*